



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 24 maggio 2021 - n. XI/4737

Prelievo dal «Fondo spese impreviste» 3

Delibera Giunta regionale 24 maggio 2021 - n. XI/4749

Piano regionale Dopo di Noi l. n. 112/2016 e programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - Risorse annualità 2020 5

Delibera Giunta regionale 24 maggio 2021 - n. XI/4572

Disposizioni per Aler Milano in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4. 46

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente unità organizzativa 24 maggio 2021 - n. 6956

Aggiornamento nomine del comitato di sorveglianza del Programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione comunitaria 2014-2020 - Regione Lombardia. 50

Decreto dirigente struttura 21 maggio 2021 - n. 6848

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 ASSE I - Azione I.1.B.1.3 Bando Linea «Accordi per la ricerca e l'innovazione - Call» di cui alla d.g.r. n. x/5245 del 31 maggio 2016 e s.m.i: progetto AD-COM ID 214632 con capofila REI - Reindustria innovazione s.cons.r.l. - Cup E97f17000000009: parziale rettifica del decreto 5709/2021 limitatamente al riferimento del piano finanziario da allegare all'atto integrativo dell'accordo e adeguamento dei codici di registrazione degli aiuti inseriti per mero errore materiale non corretti sul registro nazionale aiuti 56

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 20 maggio 2021 - n. 6797

Cooperativa Lotta contro l'emarginazione Cooperativa sociale ONLUS, con sede legale in via Felice Lacerra 124, Sesto San Giovanni, codice fiscale: 94502230157. Modifica del riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta socio-sanitarie accreditate 61

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 24 maggio 2021 - n. 6920

2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - RLO12019008323 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s.n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 34.474,12 all'impresa Tonne' s.r.l. per la realizzazione del progetto id 1500554 - contestuale economia di € 109,88 - CUP E44E20000200007 62

Decreto dirigente unità organizzativa 24 maggio 2021 - n. 6922

2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - RLO12019008323 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove MPMI - Sostegno Alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s.n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 20.579,26 all'impresa Ticami s.r.l. impresa sociale per la realizzazione del progetto id 1500138 - contestuale economia di € 4.361,96 - CUP E14E20000090007 65

Decreto dirigente struttura 24 maggio 2021 - n. 6909

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Camisana di Giuseppe & C. s.n.c. per la realizzazione del progetto ID 1676195 - CUP E22C20000110006 a valere sul bando «AL VIA» Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali 69

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 19 maggio 2021 - n. 6648

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta – Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2370410 72

Decreto dirigente unità organizzativa 18 maggio 2021 - n. 6649

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta – Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2367116 74

Decreto dirigente unità organizzativa 18 maggio 2021 - n. 6650

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 Dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta – Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2362049 76

Decreto dirigente unità organizzativa 18 maggio 2021 - n. 6651

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta – Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2361268 78

Decreto dirigente unità organizzativa 18 maggio 2021 - n. 6652

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta – Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2353428 80

Decreto dirigente unità organizzativa 18 maggio 2021 - n. 6653

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta – Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2347738 82

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 676 del 21 maggio 2021

Ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 – Piano delle opere pubbliche aggiornamento 7 - Finanziamento del progetto ID-83 del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra po relativo ai «Lavori di delocalizzazione dell'impianto idrovoro ex Revere in località Moglia del comune di Sermide e Felonica (MN)» - CUP J16J15002020001 84

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 677 del 21 maggio 2021

Bando INAIL 6 - Approvazione di un progetto e concessione del relativo contributo per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza 7 novembre 2019, n. 520 86

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 24 maggio 2021 - n. XI/4737

Prelievo dal «Fondo spese impreviste»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- l'art. 40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste;
- l'art. 6 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 - Legge finanziaria 2013, che ha istituito il collegio dei revisori dei conti ed il regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5;

Vista la legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2020 «Bilancio di Previsione 2021- 2023» ed in particolare l'art. 1 comma 4, lettera q) che approva tra l'altro l'allegato 17 afferente le spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste;

Accertato che tra le categorie di spese riportate nel citato allegato figurano anche le «spese correnti non previste che non riguardino spese obbligatorie e che non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità»;

Vista la d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Piano di studi e ricerche 2021- 2023 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 16645 del 30 dicembre 2020 «Bilancio finanziario gestionale 2021-2023»;

Richiamato l'art. 48, comma 1, lettera b) del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede l'iscrizione nella parte corrente, di un fondo di riserva per spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino bilanci futuri con carattere di continuità e il comma 2 del medesimo articolo, che rimanda all'ordinamento contabile della regione la disciplina delle modalità e i limiti di prelievo dai fondi riserva;

Vista la nota prot. n. A1.2021.0197698 del 14 aprile 2021 con la quale la Direzione Generale Welfare chiede di procedere al prelievo dal Fondo di Riserva Spese Impreviste, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della somma di € 998.275,39 al fine di fornire la necessaria copertura finanziaria alle spese derivanti dall'applicazione dell'esenzione ticket ai pazienti già affetti da patologia COVID-19 non coperte da altre esenzioni previste dalla normativa nazionale e regionale, da stanziare sul seguente capitolo:

- Capitolo 15061 «ESENZIONE REGIONALE TICKET PER PAZIENTI COVID EX D.G.R. 3326/2020» - Esercizio Finanziario 2021

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della dell'Unità Organizzativa Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio per gli esercizi finanziari 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 - legge finanziaria 2013;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 34/78.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A
Stato di previsione delle spese:
20.01 Fondo di riserva
110 Altre spese correnti

538 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

2021		2022		2023	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- € 998.276,00	€ 0,00	- € 0,00		€ 0,00	

13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
104 Trasferimenti correnti

15061 ESENZIONE REGIONALE TICKET PER PAZIENTI COVID EX DGR 3326/2020

2021		2022		2023	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 998.276,00	€ 998.276,00	€ 0,00		€ 0,00	

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA
20.01 Fondo di riserva
110 Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2021		2022		2023	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 0,00	- € 998.276,00	€ 0,00		€ 0,00	

D.g.r. 24 maggio 2021 - n. XI/4749

Piano regionale Dopo di Noi l. n. 112/2016 e programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - Risorse annualità 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare l'art. 3 che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone destinatarie di questa legge;

Richiamati inoltre i seguenti atti normativi statali:

- la l. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la l. 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- la l. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali»;
- il decreto interministeriale del 23 novembre 2016 che in attuazione dell'art. 2, c. 3 della l. n. 112/2016 definisce i requisiti, le modalità e le priorità per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di Noi);
- i dd.p.c.m. di riparto del Fondo Nazionale per Non Autosufficienze (FNA) e i Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ad esso collegati;

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Viste le seguenti leggi regionali:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che dispone, tra l'altro, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - gli articoli 1 e 2 che individuano, tra i principi di governo della rete, quello della libertà di scelta, della personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona e della promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà;
 - gli articoli 11, comma 1, lettera w) e 13, comma 1, lettera b) relativi a sperimentazioni di unità d'offerta innovative e nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

Richiamate le d.g.r. del:

- 7 giugno 2017, n. 6674 «Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi - l. n. 112/2016» riferita alle risorse del bilancio statale 2016 e 2017;
- 16 settembre 2019 n. 2141 «Approvazione del piano attuativo dopo di noi l. n. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo regionale» riferita alle risorse del bilancio statale 2018;
- 16 giugno 2020 n. 3250 «Piano regionale Dopo di Noi l. n. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo annualità 2019»;
- 20 luglio 2020, n. 3404 «Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo di Noi - l. n. 112/2016» alle risorse annualità 2018/2019;
- 2 dicembre 2020 n. 3972 «Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al Dopo di noi in attua-

zione della d.g.r. XI/3404/2020. Determinazioni»;

Visto il d.p.c.m. del 21 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2021 di riparto alle Regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'anno 2020, che ha riconfermato la disciplina recata dal d.m. 23 novembre 2016;

Considerato che il citato d.p.c.m. 21 dicembre 2020:

- all'art. 1 definisce le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2020, di cui a Regione Lombardia un importo pari ad € 13.323.860,00;
- all'art. 2 stabilisce che le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del d.m. 23 novembre 2016 per l'annualità 2020;
- all'art. 3 stabilisce che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione è condizionata alla rendicontazione da parte della Regione sugli utilizzi delle risorse nel secondo anno precedente - Dopo di Noi Fondo anno 2018;

Considerato che il presente Piano attuativo e il relativo Programma operativo regionale Dopo di Noi, come da allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, sono relativi al Fondo per l'annualità 2020;

Dato atto che la definizione del presente Programma, come da allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si fonda su una approfondita analisi che è stata compiuta sul versante sia dell'offerta dei servizi che degli interventi a favore delle persone con disabilità attualmente presenti in Lombardia ed è frutto di un confronto avvenuto attraverso un Gruppo di Monitoraggio appositamente costituito che vede la partecipazione di componenti di Regione, Agenzie di Tutela della Salute, ANCI Lombardia e Associazioni/cooperative maggiormente rappresentative del mondo della disabilità coinvolte nella attuazione dei percorsi rivolti all'autonomia di cui alla l. 112/2016;

Stabilito quindi di approvare il Piano attuativo e il Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi l. n. 112/2016 risorse Fondo annualità 2020 come da allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Stabilito che il Programma operativo regionale Dopo di Noi è finanziato con le risorse assegnate a Regione Lombardia per l'anno 2020 per complessivi € 13.323.860,00 di cui € 2.559.000,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del citato d.p.c.m. e che le stesse sono ripartite agli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente nella fascia d'età 18/64 anni ed erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS);

Confermato, in linea con le precedenti annualità, che gli interventi che Regione Lombardia ha definito di finanziare con questo Fondo e come meglio specificato nell'allegato B) al presente provvedimento, sono di natura:

- infrastrutturale;
- gestionale;

Considerato necessario pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamata la l.r. 20/08 e il provvedimento organizzativo della Giunta Regionale della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Per quanto in premessa esplicitato

DELIBERA

1. di approvare il Piano attuativo e il Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi l. n. 112/2016 risorse annualità 2020, come da allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di stabilire che le risorse del Fondo anno 2020 pari a complessivi € 13.323.860,00 saranno ripartite, con successivo provvedimento della DG Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità agli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente nella fascia d'età 18/64 anni ed erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS);

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia;

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

4. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

ALLEGATO A)**PIANO ATTUATIVO REGIONALE DOPO DI NOI RISORSE ANNUALITÀ 2020**

La legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, ha sistematizzato le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Queste misure, in esito alla valutazione multidimensionale, sono inserite nel progetto individuale, di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e assicurate attraverso la graduale presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23/11/2016 sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato.

1. QUADRO DI CONTESTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**1.1. QUADRO DI CONTESTO**

La definizione del Programma operativo regionale si fonda su una approfondita analisi compiuta partendo dalla rete dell'offerta dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, attualmente presenti in Lombardia.

Il **sistema d'offerta** per le persone con disabilità, nel suo duplice snodo la rete sociosanitaria e la rete sociale, è particolarmente ricco e articolato in Lombardia.

La residenzialità e la semi-residenzialità sono modulate a seconda del bisogno di protezione e assistenza della persona con disabilità e si compone, nell'ordine decrescente del livello di bisogno, di *unità d'offerta della rete sociosanitaria e sociale*:

- Residenze sanitario assistenziali (RSD) con n. 4.261 posti ordinari accreditati
- Comunità sociosanitarie (CSS) con n. 1.636 posti ordinari accreditati
- Centri diurni per disabili (CDD) con n. 6.680 posti ordinari accreditati
- Comunità alloggio per disabili (CA) con n. 2317 posti autorizzati
- Centri socioeducativi (CSE) con n. 4.586 posti autorizzati
- Servizi di formazione all'autonomia (SFA) con n. 3.208 posti autorizzati.

Ai servizi sopra descritti, si aggiungono quelli di Assistenza domiciliare integrata (ADI nella rete sociosanitaria) con 358 unità di offerta e di Servizio assistenza domiciliare handicap (SADH nella rete sociale) con 724 unità di offerta, nonché ulteriori Misure a supporto del mantenimento nel proprio contesto di vita della persona con disabilità ed offrire un supporto alla famiglia, tra queste sono di particolare rilievo:

- le Misure sostenute con il Fondo nazionale per le Non Autosufficienze a favore delle persone con disabilità gravissima e grave;
- Misure rivolte a giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale, attivate con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

1.2. L'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA:

Le équipes multiprofessionali presenti in Lombardia sono quelle già istituite a livello di Aziende Sanitarie Locali, ora afferenti alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) ai sensi della l.r. n. 23/2015 di riforma del sistema socio sanitario, per la valutazione delle persone con bisogni

complessi ai fini dell'accesso all'Assistenza Domiciliare Integrata e alle Misure B1 per disabili gravissimi e B2 per disabili gravi e anziani non autosufficienti sostenute con le risorse del Fondo nazionale per le Non autosufficienze (FNA).

Queste équipe sono composte, di norma, da medico, infermiere e assistente sociale e possono prevedere la presenza di altri professionisti necessari alla valutazione della persona.

Per l'attuazione dei Piani regionali del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, con le Delibere della Giunta Regionale, sono state fornite precise indicazioni per garantire l'integrazione socio sanitaria tramite le équipe multiprofessionali, infatti queste devono prevedere la presenza degli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni.

Inoltre, il Progetto Individuale, esito della valutazione multidimensionale, dev'essere concordato e sottoscritto da un referente dell'Ambito e da un referente della ASST, dal case manager, oltre che condiviso con la persona disabile/famiglia.

La valutazione multidimensionale, in armonia con la Classificazione Internazionale del Funzionamento, è basata sulla rilevazione del profilo funzionale della persona attraverso le scale validate utilizzate dagli Ambiti territoriali/Comuni, ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa. Non si esclude l'eventualità/possibilità di utilizzare sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità della vita e conseguenti sostegni attualmente presenti, in via sperimentale, sul territorio regionale.

Anche con l'ultimo provvedimento di approvazione del Programma operativo regionale DOPO DI NOI (DGR n. XI/3404/2020) è stata riaffermato il modello di valutazione multidimensionale per cogliere i bisogni e le aspettative della persona disabile grave nelle diverse dimensioni di vita (es. educazione/istruzione, inserimento lavorativo, vita sociale, ecc.), identificando i fattori contestuali che, rispetto alla condizione di disabilità della persona, rappresentano un ostacolo oppure sono facilitatori in quanto favoriscono, al fine di sostenere e valorizzare l'autonomia della persona disabile:

- lo sviluppo di capacità e competenze,
- la partecipazione sociale,
- il rafforzamento di fattori contestuali personali positivi (immagine di sé, sicurezza, identità autonoma).

In aderenza al modello ICF gli strumenti indicati sono le scale ADL e IADL nonché la Scheda individuale della persona disabile (SIDi), quale strumento di valutazione della gravosità assistenziale delle persone disabili che accedono alle strutture diurne e residenziali sociosanitarie.

1.3. IL PROGETTO PERSONALIZZATO:

Il progetto personalizzato è il **Progetto individuale** come declinato all'**art. 14 della Legge n. 328/2000**.

Il Progetto Individuale è costruito sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale e comprende le abilità e le capacità residue della persona con disabilità, nonché le sue aspettative/motivazioni, in tutte le dimensioni del vivere quotidiano.

Il progetto garantisce alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare una vita il più possibile autonoma nel proprio contesto sociale di vita attraverso forme di convivenza assistita ovvero di vita indipendente.

Il Progetto Individuale ha come obiettivo principale il consolidamento, per la persona disabile, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d'origine. In questo senso tale progetto deve tener conto del "continuum" temporale tra le diverse fasi che caratterizzano lo specifico ed individuale percorso verso l'autonomia e l'indipendenza e non può quindi ridursi ad una mera declinazione di obiettivi ed interventi relativi ad una sola delle diverse fasi.

Il punto di partenza per la definizione del Progetto Individuale è la **valutazione multidimensionale** della persona con disabilità grave. Questa è realizzata in raccordo tra le équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e gli operatori degli Ambiti territoriali/Comuni.

Il bisogno della persona dovrà essere valutato anche in relazione all'ambiente in cui la stessa vive, individuando gli interventi più idonei a consentire il mantenimento e l'utilizzo/messa in pratica delle sue capacità e abilità, offrendo sostegni per le sole funzioni venute meno a causa della grave disabilità.

Il **Progetto Individuale** è condiviso con la persona disabile e con la sua famiglia (se presente) o con chi assicura la protezione giuridica della persona, oltre che con gli Enti dei servizi interessati.

E si articola nei seguenti ambiti/dimensioni di vita, cui fanno riferimento i macro-bisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia:

- Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali
- Istruzione/Formazione
- Lavoro
- Mobilità
- Casa
- Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità)
- Altro

Inoltre per ognuno degli ambiti/dimensioni di vita sono:

- specificati/dettagliati i singoli bisogni e aspettative personali e della famiglia
- individuati gli obiettivi e le priorità, con particolare attenzione all'acquisizione/implementazione delle abilità e competenze individuali, nonché allo sviluppo di un attivo inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare;
- identificati gli interventi da attivare;
- individuato il soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento - specificate le risorse necessarie (es. economiche, servizi e interventi della rete d'offerta, della comunità, della famiglia d'origine, ecc) disponibili o da individuare;
- indicate le fonti di finanziamento;
- i momenti di verifica.

Il Progetto individuale deve essere sottoscritto:

- dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- da un rappresentante dell'ASST;
- da un referente dell'Ambito territoriale/Comune;
- dal responsabile del caso individuato (**Case manager**).

Nel Progetto sono evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase. Le risorse sono da intendersi nella più ampia accezione: risorse economiche, in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, di natura privata afferenti alla comunità, del privato in genere, della famiglia d'origine (**budget di progetto**).

Il Progetto individuale deve avere una durata temporale di almeno di 2 anni ed essere rivisto alla luce delle condizioni della persona e del contesto che si sono modificate.

I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso (Case manager).

Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale, come sopra descritto, condiviso e sottoscritto dalla persona beneficiaria e/o da chi ne assicura la protezione giuridica, da un referente dell'Ambito territoriale e da un referente dell'ASST territorialmente competenti, dal case manager individuato, anche al fine di garantire la continuità e l'integrazione delle risorse, presupposto fondamentale del progetto individuale.

Il Progetto Individuale deve quindi:

- definire gli obiettivi da perseguire;
- contemplare i diversi interventi/sostegni da attivare per rispondere globalmente ai bisogni della persona;
- prevedere i tempi di realizzazione;
- individuare le risorse necessarie (economiche, professionali, tecnologiche, di comunità) e la loro origine;
- indicare il nominativo e la qualifica professionale del case manager.

2. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

2.1. DESTINATARI:

Persone con **disabilità grave**:

- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- di norma maggiorenni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno.

E, prioritariamente, **prive del sostegno familiare** in quanto:

- mancanti di entrambi i genitori
- i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedere anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente programma, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale. L'Ambito territoriale, in caso di richieste da parte di persone con le condizioni sopra descritte, con il coinvolgimento degli operatori e/o dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone, deve garantire l'appropriatezza ed intensità dei sostegni formali e informali necessari a assicurare il benessere della persona ed il miglioramento della sua qualità della vita, tenuto conto anche di eventuali modelli di intervento o di organizzazione dei sostegni già sperimentati nell'ambito di analoghe progettualità Dopo di Noi con esiti favorevoli in termini di benessere personale e di sostenibilità degli interventi.

A tal fine, per l'ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino punteggi ADL/IADL e SIDI compatibili con elevate necessità di sostegno, la valutazione effettuata dalle équipe pluriprofessionali delle ASST con l'assistente sociale dei Comuni è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che già supporta la persona e/o prenderà in carico la stessa. Tale valutazione individua le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli interventi Dopo di Noi, in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico.

Pertanto nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone. Nell'ambito dei progetti di avviamento all'autonomia e dei progetti di co-abitazione previsti dal presente programma che coinvolgano tali persone, sarà cura e responsabilità dell'ente gestore, nell'ambito delle risorse definite ed assegnate nel budget di progetto, garantire i necessari ed appropriati sostegni per tutta la durata del progetto.

2.2. ACCESSO AI SOSTEGNI:

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal l'art. 4 del Decreto di attuazione del 23 novembre 2016, l'accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave

prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:

- limitazioni dell'autonomia;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
- condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc);
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Inoltre sono date altre priorità d'accesso (art. 4, c. 3 del richiamato decreto):

1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal Decreto sopra richiamato (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.);
4. persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

Si precisa che gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto Ministeriale e di questo Piano sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PROGRAMMATI

3.1. ATTIVITÀ FINANZIABILI CON RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DM 23 NOVEMBRE 2016.

Tutti gli interventi devono rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).

Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M. 23.11.2016.

Se i servizi/interventi ex art. 5, comma 4 del D.M. sono di natura sociosanitaria, i finanziamenti del Fondo Dopo di Noi sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza, e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari.

Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

3.2. INTERVENTI FINANZIABILI:

Gli interventi che Regione Lombardia stabilisce di finanziare con questo Fondo sono di natura:

- **infrastrutturale:**
 - per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali
 - spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la tele sorveglianza o teleassistenza,

➤ **gestionale:**

- per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana,
- per promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare,
- per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.

Questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell'azione quotidiana di assistenza.

Le risorse complessive per l'anno 2020 sono pari a complessivi **€ 13.323.860,00** di cui € 2.559.000,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del citato DPCM del 21 dicembre 2020

Per complessivi **€ 10.764.860,00:**

- **€ 9.150.131,00** pari al **85%** delle risorse per interventi gestionali di cui:
 - 30% per percorsi autonomia **€ 2.745.039,30**
 - 60% per sostegno residenzialità **€ 5.490.078,60**
 - 10% per pronto intervento/sollievo **€ 915.013,10**
- **€ 1.614.729,00** pari al **15%** delle risorse per interventi infrastrutturali: contributo canone locazione/spese condominiali, spese per eventuali interventi di adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza.

Le percentuali allocate sono di natura indicativa, passibili di ricalibratura a seconda dell'attuazione a livello locale degli interventi del presente Programma operativo.

Per complessivi **€ 2.559.000,00:**

- spese effettuate dalle Amministrazioni nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di noi" e riconosciute come specificamente finalizzate a contrastare l'emergenza legata al Covid-19. Rientrano quindi tutte quelle sostenute per contenere la diffusione del virus, tra le quali quelle riguardanti l'acquisto e l'adozione di misure necessarie alla protezione individuale.

Tali risorse, che saranno pertanto utilizzate per la realizzazione degli interventi declinati nel Programma operativo regionale:

- sono aggiuntive rispetto a quelle previste dagli interventi già promossi da Regione Lombardia con specifici atti e con risorse proprie o del Fondo Sociale Europeo, per le persone con grave disabilità e servono a implementare la platea dei beneficiari;
- si integrano e sono complementari alle risorse nazionali (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze) e servono ad ampliare la platea dei beneficiari o a incrementare il finanziamento del singolo progetto;
- si affiancano alle risorse di natura sociale e/o socio-sanitaria di cui la persona già usufruisce o deve usufruire come previsto dal Progetto individuale.

4. PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

<p>4.1. ATTIVITÀ FINANZIABILI:</p> <p>a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto interministeriale attuativo della L. 112/2016.</p> <p>b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</p> <p>c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6);</p> <p>d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;</p> <p>e) Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7, <u>in via residuale</u>.</p> <p>4.2. ATTRIBUZIONE RISORSE:</p> <p>a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto interministeriale attuativo della L. 112/2016</p> <p>c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6);</p> <p>Come già avvenuto per le programmazioni precedenti, Regione Lombardia ritiene opportuno che gli interventi del punto a) siano accorpati con quelli del punto c) in quanto costituenti un continuum progettuale: infatti, i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare d'origine ovvero verso la deistituzionalizzazione postulano un grado di autonomia e di consapevolezza della persona con disabilità frutto di percorsi di accrescimento delle stesse, nonché interventi sul contesto familiare per sostenere la famiglia nell'elaborazione della scelta di autonomia e nel condividere consapevolmente l'emancipazione dal contesto familiare o di deistituzionalizzazione.</p> <p>Premesso che la Misura regionale denominata "Voucher disabili" è volta a sostenere ed implementare percorsi destinati a migliorare le</p>	<p>Previsione di spesa per interventi di cui alle lettere a) e c): € 2.745.039,30</p>
---	---

<p>abilità e le autonomie delle persone disabili, le risorse del Fondo Dopo di Noi saranno utilizzate per implementare progetti di natura socio-educativa e psicologica per sostenere progetti di acquisizione delle autonomie personali, delle competenze sociali per lo sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto sociale, familiare, professionale. In parallelo, si interverrà sulla famiglia per gli interventi di orientamento, accompagnamento e consulenza utili ad accettare e condividere il progetto individuale del proprio congiunto disabile.</p> <p>Tutti questi interventi devono avere quale risultato finale l'uscita della persona con disabilità grave dalla famiglia e/o dalla struttura, che deve realizzarsi entro un lasso di tempo definito.</p> <p>Gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo Dopo di Noi non devono essere già finanziati con le risorse della Misura regionale Voucher disabili e con quelle di altre Misure sostenute con il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per interventi analoghi.</p> <p>b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</p> <p>Gli interventi relativi a questo punto b) saranno finalizzati a contribuire alla spesa dei servizi generali, dell'assistenza tutelare, ivi compresa quella resa da assistente personale, educativa/animativa assicurata alle persone disabili residenti nelle soluzioni residenziali previste dal Decreto ministeriale.</p> <p>Tale contributo, da considerarsi aggiuntivo ed integrativo a sostegni alla domiciliarità di natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • socio sanitaria: Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, frequenza di servizi semiresidenziali (Centro Diurno per Disabili); • sociale: Servizio di Assistenza Domiciliare, frequenza di servizi diurni (Centro Socio Educativo, Servizio di Formazione all'Autonomia) sarà proporzionato all'intensità dei sostegni richiesti dalla persona, così come individuati in sede di valutazione multidimensionale e indicati nel Progetto individuale. <p>d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità</p> <p>Contributo canone locazione/spese condominiali, spese per eventuali interventi spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza,</p> <p>e) interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7, in via residuale.</p> <p>Gli interventi che si attiveranno saranno finalizzati a garantire il ricovero della persona disabile in situazione di emergenza (es. decesso del caregiver familiare, ricovero ospedaliero del caregiver familiare, necessità di respite care, ecc) contribuendo al costo della retta assistenziale.</p>	<p>Previsione di spesa per interventi di cui alla lettera b): € 5.490.078,60</p> <p>Previsione di spesa per interventi di cui alla lettera d): € 1.614.729,00</p> <p>Previsione di spesa per interventi di cui alla lettera e): € 915.013,10</p>
--	---

<p>Le risorse sono specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del citato DPCM. Rientrano quindi tutte quelle spese sostenute per contenere la diffusione del virus, tra le quali quelle riguardanti l'acquisto e l'adozione di misure necessarie alla protezione individuale.</p>	<p>€ 2.559.000,00</p>
<p>TOTALE ASSEGNAZIONE RISORSE A REGIONE LOMBARDIA</p>	<p>€ 13.323.860,00</p>
<p>5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI</p>	
<p>Con decreto n. 924/2021 e smi si è proceduto alla nomina di un Gruppo di Monitoraggio Tecnico al quale compete il monitoraggio complessivo sul Programma Operativo Regionale Dopo di Noi attraverso una analisi quali/quantitativa degli interventi attuati in applicazione della Legge 112/2016, fermo restando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in capo alle ATS il quadro di verifica e controllo finalizzato all'assolvimento del debito informativo verso il MLPS come previsto dalla norma dell'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale; • in capo agli Ambiti Territoriali la rendicontazione finalizzata all'assolvimento del debito informativo verso il MLPS in forza dell'art. 6, comma 5, del DM novembre 2016. A tal fine gli Ambiti territoriali sono tenuti a rendicontare alle ATS, territorialmente competenti, gli interventi realizzati con le modalità che saranno fornite con successive indicazioni regionali. 	

ALLEGATO B)

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016 RISORSE ANNUALITÀ 2020**

PREMESSA

Con la legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori.

In particolare

Le risorse del Fondo Dopo di Noi attribuite alla Regione Lombardia per l'annualità 2020 ammontano a complessivi € **13.323.860,00** di cui € 2.559.000,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del DPCM del 20 dicembre 2020.

Gli interventi che Regione Lombardia intende finanziare con questo Fondo sono di natura:

- infrastrutturale:
- gestionale:

Come peraltro già evidenziato nei precedenti Programmi regionali sviluppati, questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie che in Lombardia è molto ricco ed articolato, fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell'azione quotidiana di assistenza.

La definizione del presente programma operativo regionale integra il Secondo Programma Operativo Regionale Dopo di NOI disciplinato dalla DGR 3404/2020. Esso infatti si fonda su una approfondita analisi che è stata compiuta sul versante sia dell'offerta dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, attualmente presenti in Lombardia che della domanda e dei bisogni che la compongono ed è frutto di un proficuo confronto avvenuto attraverso un Gruppo di Lavoro appositamente costituito che ha visto la partecipazione di componenti di Regione, ATS, ANCI, Associazioni/Cooperative rappresentative del mondo della disabilità e coinvolte nella attuazione dei percorsi rivolti all'autonomia di cui alla L. 112/2016.

1. Conferma del Dopo di Noi come modello di sperimentazione verso l'applicazione del Fondo Unico Disabilità;

In coerenza con la scelta strategica delineatasi nell'ambito del II programma Operativo regionale Dopo di NOI con DGR 3404/2020, anche lo stanziamento 2020 del Fondo Dopo di Noi sarà impiegato all'interno della prospettiva applicativa di Regione Lombardia tesa a valorizzare le risorse della Legge 112 come risorse aggiuntive ed integrative al sistema degli interventi che tutelano i livelli essenziali di assistenza e le dotazioni dei fondi nazionali e regionali dedicate alla disabilità, con l'obiettivo di ricomporle all'interno di un Fondo UNICO.

Anche in virtù del lavoro di raccordo istituzionale svolto a livello di Gruppo di Monitoraggio Tecnico Regionale, il Dopo di Noi appare di fondamentale importanza per costruire un modello applicativo omogeneo per la gestione e l'allocazione delle risorse destinate alla disabilità e alla non autosufficienza, orientato dalla logica di promuovere e sostenere il "progetto di vita" della persona con disabilità nel suo contesto.

In continuità con il II programma operativo Dopo di NOI, la sfida principale assunta da Regione Lombardia nella strategia applicativa del Dopo di NOI resta quella di promuovere la co-abitazione come condizione abitativa ottimale per la realizzazione di progetti di vita adulta necessari per emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali attraverso la promozione di alcuni prerequisiti essenziali e fondamentali:

- La ri-composizione dei percorsi di presa in carico e delle relative risorse economiche ed organizzative messe in campo, siano esse pubbliche - sociali e sanitarie - o risorse private;
- La personalizzazione degli interventi di sostegno attraverso il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse nella costruzione dei progetti individuali a partire dai beneficiari degli interventi;
- La promozione e l'attivazione di nuovi contesti di co-progettazione capaci di stimolare e promuovere nuove relazioni fiduciarie tra le persone e le organizzazioni;
- L'attivazione di una dinamica matura e consapevole di corresponsabilità tra cittadini, servizi e istituzioni;
- La possibilità di orientare le persone con disabilità in età adulta ad emanciparsi dai genitori in un'ottica di promozione della vita adulta stessa favorendo l'acquisizione da parte degli stessi di una nuova "consapevolezza abilitante" e concependo tali percorsi come un'opzione ed un'opportunità co-progettabile e di successo esistenziale per il destino di tutto il nucleo familiare.

A tal fine sarà compito di Regione Lombardia in raccordo con le ATS territorialmente competenti e di concerto con gli Ambiti dei piani di zona e le rappresentanze del mondo associativo e del Terzo settore, valorizzare le best practices che consentano di mettere a fuoco elementi essenziali per attivare la sperimentazione sul Fondo Unico disabilità.

2. Percorsi specifici di formazione e di accompagnamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari del territorio impegnati nella definizione dei progetti di vita e nella valutazione multidimensionale e sostegni informativi e formativi rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie sulle opportunità d'azione previste dalla L. 112/2016: assistenti sociali, educatori professionali, professionisti della riabilitazione sensoriale, infermieri e medici sia pubblici che del privato sociale.

Attraverso quest'azione e con risorse proprie messe a disposizione, Regione Lombardia ha delineato un ambito di intervento propedeutico ad una corretta allocazione delle risorse che precede l'erogazione dei sostegni e della costruzione dei progetti di vita delle persone con disabilità.

Tale azione formativa (DGR n. XI/3972/2020) costituisce infatti una tra le novità più rilevanti del II Programma operativo regionale dopo di Noi che prende spunto da una rilettura dei risultati del primo biennio di applicazione della Legge sul territorio lombardo e tiene conto non solo delle principali difficoltà e criticità riscontrate ma anche dei percorsi innovativi di co-abitazione realizzati al fine di considerarli best practices da sviluppare per sostenere ulteriori progetti di vita delle persone con disabilità.

In quest'ottica l'azione formativa, promossa da Regione Lombardia coinvolgendo gli operatori sociali del pubblico e del privato sociale ma soprattutto i familiari e anche le persone con disabilità, conferma e promuove il riconoscimento della matrice sussidiaria dei progetti di vita Dopo di Noi e avvia contesti di co-progettazione su base territoriale in grado di creare e rafforzare nuove relazioni e nuovi legami fiduciarci attorno alla sfida applicativa della Legge 112.

L'importanza di questo investimento formativo di Regione Lombardia valorizza altresì l'esperienza lombarda Dopo di Noi come uno dei possibili vettori di trasformazione delle politiche di welfare per la disabilità:

- da un lato sostenendo l'implementazione di quello che potrebbe diventare ed in parte sta già diventando un modello Lombardo di co-progettazione per il Dopo di Noi innalzandolo a livello Statale;

- dall'altro utilizzando gli elementi di queste esperienze sussidiarie di ricomposizione delle risorse economiche ed organizzative nella costruzione dei budget personali dei progetti di vita Dopo di Noi, all'interno della sfida e del progetto di costruzione del Fondo Unico della Disabilità.

3. Coordinamento Istituzionale Territoriale per l'applicazione della Legge 112

Confermata anche per questa annualità l'importanza in ordine alla possibilità di definire e attivare percorsi innovativi di integrazione funzionale a livello territoriale tra Comuni, ATS, ASST per coordinare l'applicazione della Legge coinvolgendo anche gli Enti Gestori e/o le realtà associative dei Familiari. A tal fine è stato confermato dalla Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità il ruolo del Gruppo di Monitoraggio Tecnico Regionale sul programma Operativo Dopo di NOI con Decreto N 5690 del 28/04/2021.

Sulla scorta di tali processi appare strategico confermare in capo alle ATS di concerto con gli Ambiti territoriali, il ruolo di coordinamento istituzionale e di raccordo territoriale per l'attuazione della norma e la gestione delle risorse indirizzandole a:

- accompagnare l'attuazione delle misure consolidando il ruolo delle cabine di regia territoriali anche mediante l'attivazione di specifici gruppi di lavoro integrati che possano coinvolgere operatori del pubblico e del privato sociale ed anche laddove presenti eventuali figure di leaders genitoriali già esperti ed attivi in quanto co-realizzatori di progetti di vita ed esperienze innovative di co-abitazione ai sensi delle deliberazioni regionali;
- definire a livello territoriale specifici protocolli operativi per l'individuazione e l'organizzazione della funzione di **case manager**, figura fondamentale per supportare i progetti di vita Dopo di Noi, attraverso un'articolazione precisa di compiti e funzioni da svolgersi per valorizzare le competenze e gli investimenti progettuali sia dei familiari e/o volontari (care-givers) sia degli operatori direttamente impegnati a sostegno e supporto delle persone (support managers).

Tale attività di coordinamento e raccordo istituzionale appare decisiva e strategica per favorire condizioni territoriali facilitanti alla realizzazione di nuovi progetti di vita ed in particolare orientare il servizio sociale comunale a farsi garante ed attivatore di "contesti di co-progettazione" caratterizzati dall'integrazione tra diversi investimenti fiduciarî e da un'azione di corresponsabilità tra differenti soggetti, rispetto all'attivazione di nuovi progetti di vita.

4. Valutazione multidimensionale propedeutica alla realizzazione del Progetto di Vita

Nell'ottica di sostenere le persone con disabilità e i loro familiari, a partire dalla formulazione di un progetto di vita condiviso da realizzare attraverso la definizione del budget di progetto, si conferma la funzione sostanziale della **valutazione multidimensionale**.

La VMD sosterrà la formulazione del progetto di vita e la costruzione del budget di progetto con l'utilizzo delle misure e delle risorse L. 112, integrate da risorse personali ed altre risorse pubbliche o private.

Il momento della valutazione multidimensionale come funzione propedeutica alla costruzione del progetto individuale e si attiva mediante tre processi valutativi distinti:

- 1) **Valutazione di Accesso alle misure a cura dell'Ambito territoriale**: prima verifica necessaria per accertare il possesso dei requisiti formali di accesso alle misure (età, certificazione di gravità, rete familiare di riferimento, presenza o meno di un'idea progettuale di emancipazione rispetto alla propria condizione di vita, servizi di riferimento attivi a sostegno della persona, valutazione del quadro complessivo dei sostegni economici attivi a supporto della persona);
- 2) **Valutazione Multidimensionale in setting pluriprofessionale attivando l'équipe multidisciplinare** che comprende le figure sanitarie dell'ASST, l'assistente sociale comunale e/o dell'Ambito territoriale e (laddove presenti) le figure professionali dei servizi di riferimento,

soprattutto per quanto riguarda le situazioni ad alta complessità di sostegno. Si tratta della valutazione in senso stretto attraverso colloqui mirati e l'utilizzo di strumenti validati, necessari per far emergere le aspettative ed i desideri della persona e/o dei suoi genitori rispetto all'avvio di percorsi di emancipazione dal proprio contesto di vita (in famiglia o presso servizi residenziali), per valutare i bisogni di supporto e le risorse personali e ambientali attivabili per intraprendere un percorso di cambiamento del proprio progetto di vita;

- 3) **Monitoraggio sviluppo progettualità:** comprende una valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager individuato come figura di coordinamento del progetto di vita intrapreso. Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all'autonomia sta promuovendo le condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione del benessere della persona e risultano sostenibili in una logica di medio – lungo periodo.

Pertanto, considerato che:

- i beneficiari delle misure del fondo sono stabiliti dal DM 10/11/2016 all'art. 4, e che le richieste per usufruire delle misure del fondo sono presentate agli Ambiti territoriali, deputati a valutare in prima istanza i requisiti formali di accesso dei richiedenti e la compatibilità delle richieste rispetto alle finalità della legge ed alle misure previste dal presente Programma;
- ai sensi del citato DM del 2016 l'accesso alle misure previste dalla Legge è prioritariamente garantito alle persone che necessitino con maggiore urgenza degli interventi del fondo Dopo di Noi e che tale urgenza risulta determinabile, in sede di valutazione multidimensionale, in base alle limitazioni dell'autonomia, ai sostegni che la famiglia è in grado di fornire, alla condizione abitativa ed ambientale nonché della condizione economica della persona e della sua famiglia

con il presente Programma in continuità con le precedenti annualità, si ritiene di porre l'attenzione e confermare l'utilizzo della **valutazione multidimensionale**, non tanto come atto finalizzato alla selezione dei beneficiari delle misure, preventivamente valutata in sede di Ambito territoriale attraverso l'analisi dei requisiti formali di accesso alle misure, bensì **quale strumento finalizzato a valutare:**

- le opportunità di sostegno personale ed ambientale presenti nel contesto di vita della persona;
- le aspettative di emancipazione della persona dal proprio contesto di vita;
- i bisogni di sostegno che devono essere supportati per realizzare l'uscita ed il distacco dai contesti di vita originari (genitori – famiglia - servizi residenziali) mediante l'avvio di un progetto di co-abitazione o di un percorso di avviamento all'autonomia propedeutico a tale distacco e destinato a produrre in un tempo prefigurabile l'avvio di un progetto di co-abitazione.

Nella ratio della Legge, concepita per promuovere il distacco dei figli dai genitori accompagnandoli a realizzare progetti innovativi di co-abitazione, appare inoltre rilevante promuovere e rendere praticabili le istanze di emancipazione:

- non solo laddove le persone siano più deficitarie sul piano delle autonomie e più esposte al rischio di isolamento, deprivazione familiare ed esclusione sociale,
- ma anche, pur in presenza di deficit complessi e di elevati bisogni di sostegno, il desiderio di emancipazione appare più forte, più incompressibile;
- e dove le prospettive di distacco appaiono più plausibili e di promettente realizzazione, valorizzando alleanze tra famiglie, meccanismi di solidarietà familiare, sinergie tra famiglie e servizi mediate dagli enti locali e processi innovativi di attivazione comunitaria.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI

<p>RISORSE 2.559.000</p>	<p>Le risorse complessive per l'anno 2020 sono pari a complessivi € 13.323.860,00 di cui € 2.559.000,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del citato DPCM del 21 dicembre 2020</p> <p>Per complessivi € 10.764.860,00:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 9.150.131,00 pari al 85% delle risorse per interventi gestionali di cui: <ul style="list-style-type: none"> - 30% per percorsi autonomia € 2.745.039,30 - 60% per sostegno residenzialità € 5.490.078,60 - 10% per pronto intervento/sollievo € 915.013,10 ➤ € 1.614.729,00 pari al 15% delle risorse per interventi infrastrutturali: contributo canone locazione/spese condominiali, spese per eventuali interventi di adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza. <p>Le percentuali allocate sono di natura indicativa, passibili di ricalibratura a seconda dell'attuazione a livello locale degli interventi del presente Programma operativo.</p> <p>Per complessivi € 2.559.000,00:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ finalizzati a contrastare l'emergenza legata al Covid-19. Possono essere riconosciute le spese sostenute, indipendentemente dalla annualità di riferimento, dalle Amministrazioni nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di noi" al fine di contenere la diffusione del virus, tra le quali quelle riguardanti l'acquisto e l'adozione di misure necessarie alla protezione individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, strumenti di "controllo" o igienizzanti, saturimetro, gel disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi). <p>Tali spese dovranno essere indicate in una relazione aggiuntiva alla documentazione necessaria per il rendiconto, specificandone l'ammontare e gli estremi dei relativi atti di autorizzazione, nonché la specifica tipologia delle spese considerate.</p>
<p>DESTINATARI</p>	<p>Persone con disabilità grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; ➤ ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;

	<p>➤ di norma maggiorenni con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno.</p> <p>Prive del sostegno familiare in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mancanti di entrambi i genitori; ➤ i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale; ➤ si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. <p>Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, • già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione). <p>Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente programma, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale. L'Ambito territoriale, in caso di richieste da parte di persone con le condizioni sopra descritte, con il coinvolgimento degli operatori e/o dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone, deve garantire l'appropriatezza ed intensità dei sostegni formali e informali necessari a assicurare il benessere della persona ed il miglioramento della sua qualità della vita, tenuto conto anche di eventuali modelli di intervento o di organizzazione dei sostegni già sperimentati nell'ambito di analoghe progettualità Dopo di Noi con esiti favorevoli in termini di benessere personale e di sostenibilità degli interventi.</p> <p>A tal fine, per l'ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino punteggi ADL/IADL e SIDL compatibili con elevate necessità di sostegno, la valutazione effettuata dalle équipe pluriprofessionali delle ASST con l'assistente sociale dei Comuni è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che già supporta la persona e/o prenderà in carico la stessa. Tale valutazione individua le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli interventi Dopo di Noi, in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico.</p> <p>Pertanto nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto</p>
--	---

	<p>individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone. Nell'ambito dei progetti di avviamento all'autonomia e dei progetti di co-abitazione previsti dal presente programma che coinvolgano tali persone, sarà cura e responsabilità dell'ente gestore, nell'ambito delle risorse definite ed assegnate nel budget di progetto, garantire i necessari ed appropriati sostegni per tutta la durata del progetto.</p>
<p>VALUTAZIONE SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE:</p> <p>1) Requisiti di Accesso</p> <p>2) Multidimensionale</p>	<p>1. La verifica dei requisiti di accesso alle misure è effettuata a cura dell'Ambito territoriale mediante un'apposita "scheda sociale" identificativa dei dati personali, del contesto di vita della persona, dei servizi cui la persona afferisce e del quadro delle risorse economiche pubbliche e private investite a sostegno della persona al momento della presentazione della domanda integrata, se presente, dall'idea progettuale relativa all'accesso ai fondi delle diverse misure;</p> <p>2. La valutazione multidimensionale, che è un passo successivo alla verifica dei requisiti di accesso alla misura è effettuata in maniera integrata tra équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali e assistenti sociali dei Comuni sulla base di appositi protocolli operativi definiti in Cabina di regia, costituita presso l'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente, avendo cura di:</p> <p>a) analizzare, attraverso l'utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento alle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; - mobilità; - comunicazione ed altre attività cognitive; - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana; <p>b) rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare.</p> <p>c) far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di co-progettazione.</p> <p>La valutazione multidimensionale, in linea con i principi OMS, dovrà partire dal presupposto che il benessere personale è una condizione bio-psico-sociale. Deve tener conto altresì dei</p>

<p>3) Monitoraggio Esiti</p>	<p>presupposti del modello di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento), valutando la condizione della disabilità non solo in base alle caratteristiche dell'individuo, ma anche in relazione ai limiti, alle risorse del suo ambiente di vita e, coerentemente con le finalità della Legge, alla sfera dei desideri e delle aspettative personali in relazione al miglioramento della qualità di vita.</p> <p><u>Sarà compito della valutazione multidimensionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ cogliere in estrema sintesi, i bisogni, le aspettative e le risorse della persona con grave disabilità e del suo ambiente di vita, collocandole all'interno di una prospettiva di adultità, che vede nella possibilità di emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, una tappa fondamentale del percorso di crescita e di vita di ogni persona, e non come conseguenza di un problema o di un'emergenza; ➤ individuare, all'interno di questa prospettiva del "diventare adulti", i bisogni di supporto decisivi per sostenere l'autodeterminazione, l'occupazione attiva, la partecipazione sociale, la tutela dei diritti, lo sviluppo personale e il benessere materiale, quali fattori decisivi per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone; ➤ identificare i fattori contestuali che, rispetto alla trasformazione del percorso di vita, rappresentano una barriera oppure costituiscono elementi facilitatori per avviare un percorso di emancipazione dal nucleo familiare originario o dai servizi residenziali, <p>assumendo in tal senso una funzione propedeutica all'elaborazione del progetto individuale.</p> <p>In sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale, appare particolarmente qualificante adottare sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità della vita e pianificazione dei sostegni, attualmente presenti in via sperimentale sul territorio regionale, anche nell'ambito dei progetti di vita Dopo di Noi attivati nel corso delle precedenti annualità.</p> <p>3. Valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager. Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all'autonomia sia stato in grado di promuovere le condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione di benessere della persona e risultano sostenibili in una logica di medio – lungo periodo.</p>
<p>PROGETTO INDIVIDUALE</p>	<p>Il Progetto individuale rappresenta lo strumento cardine per avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla famiglia di origine e/o dalla condizione di vita presso servizi residenziali, in un'ottica di de-istituzionalizzazione.</p>

	<p>In questi termini il Progetto Individuale, parte integrante di quanto stabilito dall'art.14 della Legge 328/2000, assume la valenza di Progetto di Vita nella misura in cui riesce a determinare un cambiamento della prospettiva esistenziale della persona, attraverso la sua emancipazione.</p> <p>Esso pertanto identificherà gli obiettivi generali finalizzati a realizzare in un tempo definibile il distacco e l'emancipazione, nonché gli obiettivi specifici per il miglioramento della qualità della vita dell'interessato, i sostegni attivabili, le risorse economiche necessarie per garantire la sua sostenibilità, definendo uno specifico Budget di Progetto Individuale e di gruppo (nel caso di progetti di vita che si realizzano all'interno di percorsi di co-abitazione).</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, il Comune predispone di intesa con ASST e con la persona interessata/famiglia il progetto individuale. Alla stesura del PI concorrono tutti i soggetti della rete dei servizi coinvolti o attivabili su specifica progettazione individuale. La rete territoriale, in un'ottica di condivisione del PI diviene insieme al Comune corresponsabile della sua attuazione.</p> <p>BUDGET DI PROGETTO</p> <p>il Budget di Progetto individuale comprende e ri-compone al suo interno tutte le risorse disponibili e attivabili sia di emanazione pubblica (previdenziale, sociale, sanitaria,...) che di carattere privato (personali, familiari e sociali) e potrà essere costruito anche attraverso un processo di co-progettazione avviato dall'ente pubblico o ad esso proposto da terzi (singole persone, gruppi di persone e/o enti o associazioni del privato sociale) anche al fine di fornire un quadro informativo e di esperienze utili a promuovere l'avvio del Fondo Unico Disabilità, attraverso una specifica raccolta dei dati territoriali a cura di ATS.</p> <p>Il budget di progetto potrà essere costruito tenendo anche conto di risorse derivanti da altre misure regionali e/o nazionali, sulla base di specifiche compatibilità che prevedono accesso anche alle Misure FNA.</p>
<p>CASE MANAGER</p>	<p>All'interno del Progetto Individuale saranno definite le funzioni ed i compiti per il governo del progetto attraverso l'individuazione di un case manager specificandone compiti e funzioni anche in relazione ad altre figure eventualmente necessarie (support manager, clinical manager) ed in relazione al coordinamento complessivo del progetto Individuale con il sistema di interventi e servizi di cui l'interessato beneficia.</p> <p>Ai fini dell'assolvimento dei compiti assegnati dovrà essere riservata a tale funzione una quota di tempo dedicata (indicativamente identificata in almeno 60-70 ore annue per ciascun progetto) per seguire tutto l'iter procedurale necessario alla costruzione ed all'avvio del progetto individuale nonché il lavoro di monitoraggio e di valutazione degli interventi anche mediante visite e sopralluoghi nei diversi contesti di vita attivati.</p> <p>Esiti ed Indicatori</p> <p>Il Progetto Individuale declinerà infine anche i possibili indicatori necessari per valutare gli esiti dell'intervento.</p>

	<p>Costruzione del progetto Individuale</p> <p>Nella costruzione del Progetto individuale occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ evidenziare in particolare i desideri e le aspettative di vita dei beneficiari in relazione alla possibilità di emanciparsi dai genitori o dai contesti di vita familiari ovvero dai contesti di vita dei servizi residenziali, per avviare progetti di co-abitazione coerenti con le finalità e gli strumenti previsti dalla Legge 112; ➤ elaborare un piano di sostegni definito in base agli esiti della valutazione multidimensionale della persona con disabilità grave realizzata in raccordo tra le équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e gli operatori degli Ambiti territoriali/Comuni, con possibilità di coinvolgimento degli operatori direttamente impegnati nelle attività di sostegno personale già in essere; ➤ avere cura che tale percorso sia condiviso con la persona disabile e con la sua famiglia (se presente) o con chi assicura la protezione giuridica della persona, oltre che, se presenti e coinvolti attivamente dai familiari o dalle istituzioni, con gli Enti gestori ed erogatori che sostengono la persona nell'ambito dei servizi territoriali; ➤ dare compiutamente conto del percorso di vita in atto e della sua trasformazione. <p>Il progetto potrà articolarsi pertanto nei seguenti ambiti/dimensioni di vita adulta, cui fanno riferimento i macro bisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali; ➤ Istruzione/Formazione; ➤ Occupazione; ➤ Mobilità; ➤ Casa; ➤ Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità); ➤ Altro <p>Per ognuno degli ambiti/dimensioni di vita sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ specificati/dettagliati i più importanti bisogni e aspettative personali e della famiglia rispetto all'evoluzione del percorso di vita e di presa in carico dell'interessato; ➤ individuati gli obiettivi e le priorità relativi all'implementazione delle condizioni sociali e ambientali necessarie per sostenere la persona con disabilità ad emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, attraverso una progressiva condizione di autodeterminazione, nonché allo sviluppo di un attivo inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare, a partire dalla riprogettazione della condizione abitativa della persona; ➤ identificati gli interventi da attivare; ➤ individuati il soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ specificate le risorse necessarie (es. economiche, servizi e interventi della rete d'offerta, della comunità, della famiglia d'origine, ecc) disponibili o da individuare; ➤ indicate le fonti di finanziamento; ➤ individuati i momenti di verifica. <p>Il Progetto individuale deve essere sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica; ➤ da un rappresentante dell'ASST; ➤ da un referente dell'Ambito territoriale/Comune; ➤ dal responsabile del caso individuato (Case Manager); ➤ dal referente/responsabile dell'ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita. <p>Nel Progetto sono evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.</p> <p>Le risorse sono da intendersi nella più ampia accezione, sia di risorse economiche, sia in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, sia di natura privata afferenti alla comunità, del privato in genere, della famiglia d'origine.</p> <p>Il Progetto individuale deve avere una durata temporale di norma di 2 anni, fatto salvo situazioni più complesse che possono essere valutate dall'equipe multidimensionale, al fine di rivedere gli obiettivi del PI che possano giustificare una prosecuzione del percorso per un ulteriore anno.</p> <p>Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale.</p> <p>I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso.</p>
ACCESSO AI SOSTEGNI	<p>L'accesso alle misure di sostegno del Fondo Dopo di Noi è stabilito dall'Ambito territoriale.</p> <p>Nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM all'art. 4, l'accesso alle misure di sostegno è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ limitazioni dell'autonomia personale e necessità di sostegno ➤ sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione necessarie e garantire una buona relazione interpersonale

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc) ➤ condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario). <p>Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso (art. 4, c. 3):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità; 2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.). <p>In coerenza con quanto disposto ai sensi del DM del 2016 e tenuto conto che nel corso del primo biennio applicativo della Legge (DGR 6674/2007) sono stati avviati diversi progetti innovativi di coabitazione che, in esito alla rilevazione effettuata dalle ATS territorialmente competenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sono stati realizzati attraverso l'utilizzo di unità abitative messe a disposizione dai beneficiari degli interventi in un'ottica di solidarietà familiare; b) hanno prodotto il distacco delle persone con disabilità dalla famiglia di origine avviando gruppi appartamento conformi al dettato della DGR n. 6674/2017; c) sono stati finanziati impegnando e destinando le risorse Dopo di Noi 2016/2017 integrate anche da risorse private e o dei Comuni ricomprese nel budget di progetto individuale, <p>Si ritiene che nell'ambito delle assegnazioni dei fondi relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, le risorse siano impegnate prioritariamente anche per garantire senza interruzione la prosecuzione dei suddetti progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita, previa presentazione di richiesta di continuità del progetto individuale da parte dell'interessato e relazione di monitoraggio da parte dell'ambito territoriale che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016 e la contestuale condizione di benessere da parte dei co-residenti.</p>
<p>SOSTEGNI INTERVENTI GESTIONALI</p>	<p>Rientrano gli interventi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana; ➤ per promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare; ➤ per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	<p>In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni, a forte rilevanza educativa, tesa a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessaria per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali per avviare un percorso di vita adulta indipendente basato sulla co-abitazione</p> <p>Tale percorso di accompagnamento all'autonomia non può che strutturarsi come processo graduale costruito per fasi successive che interessano la persona con disabilità ed il suo contesto di vita caratterizzato da un insieme eterogeneo di persone coinvolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la persona con disabilità, per aiutarla a sviluppare e consolidare la possibilità di autodeterminarsi (possibilità di scegliere e di indicare le proprie preferenze), per aiutarla ad acquisire una soggettività adulta (la rappresentazione di sé come persona che può essere rispettata e riconosciuta nelle sue scelte e preferenze ma che deve anche confrontarsi con una serie di responsabilità e di impegni da rispettare non solo rispetto alla scelta della co-abitazione ma anche nei vari contesti della vita quotidiana), per aiutarla ad acquisire competenze e capacità della vita adulta (saper fare); ➤ la famiglia, per "accompagnarla" nella presa di coscienza che il percorso di emancipazione del proprio congiunto dalla vita con i genitori e/o nei servizi residenziali costituisce un percorso di adultità fisiologico e proprio della condizione umana e per tali ragioni necessita di essere pensato e progettato mediante gli opportuni sostegni; ➤ il contesto di vita comunitario costituito soprattutto dalle relazioni tra le persone con disabilità ed i luoghi di vita della comunità. <p>Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia, la persona con grave disabilità ed il suo contesto di vita a riconoscere le possibilità di sviluppo personale in età adulta ed i sostegni necessari per poter realizzare un progetto di vita separandosi dai familiari e/o dai servizi residenziali, attraverso l'opportunità di sperimentarsi in situazioni concrete (es. palestra autonomia,) e durante periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia,).</p>

	<p>Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone con grave disabilità inserite in servizi residenziali con caratteristiche differenti dalle condizioni di vita familiare da perseguire in coerenza con il dettato della Legge 112.</p> <p>In tale ottica il percorso di accompagnamento all'autonomia si potrà considerare compiuto allorché si concretizzerà in una delle diverse forme di "vivere in autonomia": dal trovare accoglienza in una delle soluzioni residenziali qui previste, al conseguimento di traguardi formativi, socio-relazionali e occupazionali, fino a scegliere di vivere in maniera indipendente.</p> <p>Alla luce di quanto sopra si richiama l'attenzione al fatto che i percorsi previsti in tale area progettuale devono essere attivati dopo la verifica della possibilità di attivazione di "analoghi interventi" sostenuti nell'ambito delle politiche regionali per la promozione dell'autonomia delle persone con disabilità.</p> <p>DESTINATARI: fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, considerando la platea dei potenziali beneficiari persone con grave disabilità, si indicano di seguito le priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rispetto all'età: <ul style="list-style-type: none"> - persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni <p>SOSTEGNI:</p> <p>Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 per promuovere percorsi <u>finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare</u> (o alla de-istituzionalizzazione). In concreto tali percorsi attengono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Acquisire AUTODETERMINAZIONE, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale: <ul style="list-style-type: none"> - avere cura di sé; - vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita; - migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni; - organizzare il proprio tempo; - intessere relazioni sociali ➤ Acquisire/riacquisire una percezione di sé come persona adulta per emanciparsi dalla famiglia e o dal servizio residenziale: <ul style="list-style-type: none"> - apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, manifestare le proprie preferenze e le proprie scelte in relazione all'organizzazione dei tempi, degli spazi e dei luoghi di vita; - riconoscimento e rispetto delle regole di vita comunitaria e sociali ➤ Rivalutare le proprie abitudini rispetto alla partecipazione sociale con particolare riferimento alle opportunità di occupazione:
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - sviluppo/potenziamento delle competenze; - manifestazione delle proprie preferenze rispetto agli ambiti di occupazione individuabili. <p>➤ Interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del Progetto Individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel contesto abitativo; - nel contesto sociale di vita; - nel contesto lavorativo. <p>Il suddetto Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino ad € 600,00 per assicurare le seguenti attività sul contesto familiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenza - sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto. <p>Il presente Voucher è destinato a sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare: <ul style="list-style-type: none"> - accoglienza in "alloggi palestra" e/o altre formule residenziali, con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d'origine; - esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare l'allontanamento dal contesto d'origine; ➤ esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo. <p>Il Voucher è limitato agli interventi di accompagnamento all'autonomia: alloggi palestra, soggiorni extrafamiliari, tirocini socializzanti e non può finanziare la retta di frequenza di CSE o di SFA.</p> <p>Compatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Misura B1 e B2 FNA, per chi attiva un progetto di Dopo di Noi; ➤ Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); ➤ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). <p>Incompatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie, sociali; ➤ Pro.Vi; ➤ Assegno per l'autonomia (Fna B1 e B2) ➤ Sostegni "Supporto alla Residenzialità" del presente Programma.
--	--

	<p>I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono eccedere il limite massimo del sostegno qui previsto pari ad € 5.400,00 annuali (€ 4.800,00 + € 600,00).</p>
<p>SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ</p>	<p>Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).</p> <p>Tali soluzioni variamente articolabili in Gruppi Appartamento e forme di Co-Housing devono promuovere percorsi di co-abitazione che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.</p> <p>Esse pertanto dovranno caratterizzarsi quanto più possibile come esperienze di coabitazione capaci di attivare sostegni comunitari, anche informali, integrando la loro funzione di sostegno con i "supporti" garantiti dai centri diurni e occupazionali diventando altresì promotori di progetti di emancipazione delle persone adulte con disabilità dai loro genitori/familiari ed attivatori di nuovi contesti di vita adulta di co-abitazione.</p> <p>L'inclusione sociale costituisce quindi un elemento fondamentale dei progetti di vita che si realizzeranno in tali contesti abitativi affinché le persone vivano attivamente il proprio contesto cittadino e collaborino quanto più possibile alla creazione di un benessere culturale e sociale condiviso, contrastando le barriere che ancora determinano il rischio di processi di esclusione ed isolamento sociale.</p> <p>LE SOLUZIONI RESIDENZIALI:</p> <p>Gruppi appartamento: residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili. Rientrano in tale tipologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza; - Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni. <p>Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni</p>

	<p>alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.</p> <p>Cohousing/housing: nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (coholders). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di "reciproca mutualità" - vicinato solidale. Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 posti letto.</p> <p>GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:</p> <ul style="list-style-type: none">- capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un' articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;- requisiti strutturali:<ul style="list-style-type: none">• sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;• sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;• sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;• è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;• gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero;• gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole. <p>Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.</p> <p>Nel caso invece di COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI (CA) e di COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.</p>
--	---

	<p>Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio Sanitarie per disabili.</p> <p>Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione); • la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016; • la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili nell'immediato risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale; • nelle situazioni, come indicato nel presente provvedimento, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi. <p>In ogni caso la permanenza nella CA/CSS è temporanea e finalizzata al raggiungimento, entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.</p> <p>Nell'ipotesi di deroga temporanea concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17. Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle CSS.</p> <p>DESTINATARI: fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, considerando la platea dei potenziali beneficiari, e premesso che tale sostegno si indirizza a persone accolte in via permanente, si indicano di seguito le priorità:</p> <p>➤ Condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità: <ul style="list-style-type: none"> • indipendentemente dall'età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare • in cluster d'età 45-64 anni. <p>➤ Fragilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5. <p>Si precisa che per la persona con disabilità da accogliere in tutte le soluzioni residenziali di cui al presente Programma, ai fini del pagamento della quota assistenziale, vale l'ultima residenza prima del ricovero.</p> <p>SOSTEGNI:</p> <p>I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un ente gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voucher: Gruppo appartamento o Comunità alloggio "temporanea" con Ente gestore • Contributo: Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono; • Buono: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing. <p>Ferme restando le priorità d'accesso ai sostegni per i progetti di vita a favore delle famiglie che mettono a disposizione il "patrimonio immobiliare" per realizzare gli interventi previsti dal presente Programma e per la continuità dei progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita in appartamento e ritenuti idonei ed appropriati in esito ai monitoraggi effettuati dai servizi sociali territorialmente competenti, si declinano di seguito le tipologie di sostegno per ordine di priorità:</p> <p><u>1.Voucher residenzialità con Ente gestore</u>, quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino ad € 500 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD); • fino ad € 700 per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD). <p>Compatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); • Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE); • Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA); • Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD); • Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;
--	--

	<p>Incompatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia; • Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI); • voucher inclusione disabili; • Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD); • Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Programma; <p>2. Contributo residenzialità autogestita fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità, di cui al presente Programma, in autogestione. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.</p> <p>Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura B1 FNA: Buono assistente personale; • Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia; • Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI); • Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD); • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); • Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE); • Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA); • Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD); • Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma; • Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma; <p>Incompatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voucher inclusione disabili; • Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Programma; <p>Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistente/i personale/i regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).</p> <p>3. <u>Buono mensile di € 700 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing /Housing</u></p> <p>L'entità può essere aumentato sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica.</p> <p>L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i</p>
--	--

	<p>costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.</p> <p>Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura B1 FNA: Buono assistente personale; • Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia; • Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.); • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); • Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD); • Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE); • Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), • Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD), • Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma; • Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma. <p>Incompatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voucher disabili; • Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Programma. <p>Tali Misure sommate al Buono sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese sostenute dalla persona con disabilità per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).</p>
<p>INTERVENTI DI PERMANENZA TEMPORANEA IN SOLUZIONE ABITATIVA EXTRA-FAMILIARE</p>	<p>RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO</p> <p>In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto.</p> <p>➤ Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare e comunque per un importo massimo non superiore all'80% del costo del ricovero.</p> <p>I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Sociosanitaria, Residenza Sociosanitaria).</p> <p>In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.</p> <p>Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di</p>

	determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica).
SOSTEGNI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	<p>Le risorse annualità 2020 sono destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali; ➤ spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione; spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza. <p>Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo.</p> <p>Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per condividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).</p> <p>Contributo fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell'intervento.</p> <p>Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.</p> <p>Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i.</p> <p>L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.</p> <p>Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 40.000 ad unità immobiliare.</p> <p>In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.</p>
SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE/SPESE CONDOMINIALI	<p>Questo intervento è finalizzato a sostenere le persone disabili gravi prive del sostegno familiare, fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contributo mensile fino a € 300 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi - Compatibilità con altri interventi: <ul style="list-style-type: none"> - Sostegno "Spese condominiali" del presente Programma - Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma ➤ Contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all'80% del totale spese. - Compatibilità con altri interventi: <ul style="list-style-type: none"> - Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento - Sostegno "Ristrutturazione" - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma.
GOVERNANCE DEL SISTEMA	<p>Pur all'interno delle specifiche responsabilità e degli specifici ruoli, la riprogrammazione deve avvenire attraverso un'azione sinergica ed integrata tra Regione/ATS/ASST/Ambito/Enti del Terzo settore e rappresentanti dei gestori dei servizi e delle famiglie con persone con disabilità.</p> <p>Al fine di poter procedere ad una corretta attuazione del presente Programma Regionale, occorre stabilire con chiarezza le diverse competenze dei soggetti che entrano in gioco. In tale prospettiva Regione Lombardia ha il compito di monitorare gli esiti di attuazione del presente Programma, tramite le ATS, anche attraverso le diverse articolazioni dipartimentali territoriali, e le eventuali criticità che si dovessero presentare.</p> <p>A Tal fine si conferma la funzione del gruppo di monitoraggio tecnico a livello regionale composto da rappresentanti delle ATS, ANCI, Enti gestori e Associazioni maggiormente rappresentative.</p> <p>Gli Ambiti territoriali sono i soggetti attuatori degli interventi previsti nel Programma operativo regionale e provvedono di norma a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisporre le Linee operative per l'attuazione a livello locale del Programma operativo regionale - Condividere tali Linee operative mediante incontri preliminari con le Associazioni delle famiglie delle persone con disabilità, Associazioni delle persone con disabilità, con gli Enti del Terzo Settore, nonché con le Agenzie di Tutela della Salute nell'ambito della Cabina di regia preposta al coordinamento attuativo del Programma Operativo Regionale. In questo nuovo contesto le famiglie diventano fattore decisivo di trasformazione dei servizi e

	<p>dei sostegni per la disabilità assumendo il ruolo di soggetti attivi e non più limitandosi al ruolo di utenti e gli operatori sociali possono supportare e qualificare tale processo se comprendono le possibilità di trasformazione del sistema assumendo la sfida di andare "oltre il mandato" dei servizi tradizionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predispongono la modulistica necessaria per la richiesta dei contributi e per la valutazione dei requisiti di accesso - Valutano in prima istanza le richieste pervenute individuando le richieste ammissibili e non ammissibili e quelle che necessitano di un supplemento di indagine - Dispongono le convocazioni delle Equipe Multidisciplinari per lo svolgimento della valutazione multidimensionale <p>Gli Ambiti territoriali programmano di norma l'utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, distinguendoli in gestionali ed infrastrutturali. Eventuali variazioni rispetto alle percentuali indicative di suddivisione delle risorse, come previsto dalle DGR 2141/2019 e 3259/2020, saranno pertanto motivate all'interno delle Linee operative territoriali tenendo conto in particolare della necessità di garantire prioritariamente la continuità dei progetti di vita che hanno promosso l'emancipazione delle persone dai contesti familiari e/o dai servizi residenziali realizzati nelle precedenti annualità attraverso l'avvio di progetti di co-abitazione mediante l'utilizzo di strutture abitative messe a disposizione dai familiari e/o da realtà associative locali ovvero dagli enti locali.</p> <p>Pertanto, anche ai fini di migliorare l'allocazione e la finalizzazione delle risorse 2018 2019 (terza e quarta annualità) sarà cura degli ambiti predisporre preventivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - una rendicontazione di quanto assegnato nel corso delle due precedenti annualità - eventuali avanzi di risorse non assegnate - i progetti di vita in coabitazione avviati e che richiedono di essere finanziati in continuità - una valutazione di esito dei percorsi di avviamento all'autonomia per stabilire se vi sono interventi che necessitano di proseguire e i tempi presumibili entro cui tali percorsi si prevede possano determinare il distacco della persona dal nucleo familiare originario e/o dal servizio residenziale di appartenenza <p><u>Bando Pubblico, Sportello e Lista d'attesa</u></p> <p>Al fine di consentire l'accesso ai sostegni sulla base delle priorità individuate, si ritiene opportuno che sia formulato da parte degli Ambiti territoriali un bando senza scadenza da pubblicare entro il 31 dicembre 2021 e sino al limite delle risorse disponibili.</p> <p>Le istanze sono presentate agli Ambiti mediante modulo predisposto in sede istituzionale integrabile anche mediante la proposta diretta di idee ed ipotesi progettuali già in corso di prefigurazione da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica;
--	--

	<p>➤ Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità, Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in coprogettazione.</p> <p>Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) collaborano con gli operatori degli Ambiti per le attività di valutazione multidimensionale, per la predisposizione del Progetto individuale ed il suo monitoraggio per le parti di competenza, per l'erogazione degli interventi di natura sanitaria e/o sociosanitaria necessari.</p> <p>Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), coerentemente con le loro funzioni, promuovono azioni per il raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario nel suo complesso ed il sistema sociale. In questo contesto, con riguardo al presente Programma operativo regionale, le azioni della ATS possono essere così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni sulla rete territoriale dei servizi, utilizzando lo strumento della Cabina di regia con gli Ambiti/Comuni e le ASST finalizzate a: <ul style="list-style-type: none"> ➤ condividere modalità omogenee di valutazione, definendo l'ambito d'intervento e di integrazione tra i soggetti coinvolti (Ambiti/Comuni, ASST); ➤ condividere le Linee operative predisposte dagli Ambiti territoriali per l'attuazione a livello locale del Programma operativo regionale, monitorare gli interventi attuati sul territorio, in ottica di ricomposizione delle risorse e degli strumenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni; ➤ individuare le modalità di comunicazione e di pubblicizzazione degli interventi, integrate e condivise; ➤ attività di supervisione e monitoraggio sulle diverse forme di residenzialità (Gruppi appartamento gestite da Ente erogatore); - azioni con gli Enti gestori accreditati, e a contratto di servizi residenziali sociosanitari per l'attuazione di percorsi di co-progettazione con le famiglie per l'avvio di progetti innovativi di co-abitazione e di de-istituzionalizzazione, così definite: <ul style="list-style-type: none"> ➤ analisi e rilevazione, all'interno delle strutture, di situazioni di persone con disabilità grave e loro genitori interessati a beneficiare dei sostegni del Programma operativo regionale; ➤ condivisione tra Ente gestore, Comune di residenza della persona disabile ed ATS (in caso di enti gestori di servizi socio-sanitari) delle possibilità di avviare un percorso di de-istituzionalizzazione; ➤ monitoraggio dell'attuazione del percorso di deistituzionalizzazione;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - azioni informative e formative con gli Enti gestori accreditati e a contratto di Centri Diurni per Disabili per l'attivazione dei sostegni previsti dal presente Programma; - erogazione delle risorse agli Ambiti territoriali e monitoraggio quali-quantitativo degli interventi e delle risorse come specificato successivamente. <p>Enti del Terzo settore e modalità innovative di Co-Programmazione e Co-progettazione:</p> <p>All'interno del perimetro normativo attuale tracciato dalla Legge 112/2016 e sulla scorta dell'approccio applicativo delineato dal Il Programma Operativo Regionale Dopo di NOI (DGR 3404/2020), e tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art 55 dlgs 117/2017 dell'intervenuta riforma del Terzo Settore, emerge la possibilità per le istituzioni locali ed in particolare per gli ambiti distrettuali dei piani di zona di riconoscere al Terzo Settore una funzione di supporto istituzionale all'innovazione sociale.</p> <p>Funzione rafforzata dalle Linee Guida del MLPS del 31 marzo 2021 e disciplinanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore e dalla intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell'articolo 55 del Codice una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma della Costituzione.</p> <p>Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi locali Dopo di Noi gli enti del terzo settore potranno pertanto svolgere una duplice funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diretta agli interventi di sostegno personale che declinano le diverse misure operative; - propositiva che concorre, insieme al piano di zona, alla lettura dei bisogni territoriali, alla ricerca di innovative soluzioni progettuali ovvero alla proposta di modalità innovative di attuazione del presente programma operativo nel rispetto delle finalità della Legge 112 e del quadro complessivo dei bisogni rilevati sul territorio. <p>A tal fine gli enti di terzo settore interessati ad operare in tal senso devono possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative realizzate ai sensi della DGR 6674/2017 e della DGR 3404/2020; ➤ iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali; ➤ assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso; ➤ garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).
--	---

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	<p>Il monitoraggio complessivo del presente programma avviene in primo luogo attraverso gruppo di monitoraggio tecnico a livello regionale composto da rappresentanti delle ATS, ANCI, Enti gestori e Associazioni maggiormente rappresentative</p> <p>Valorizzare delle best practice che consentano di mettere a fuoco elementi essenziali per attivare la sperimentazione sul FU disabilità appare strategico per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. consolidare l'orizzonte di sostenibilità organizzativa dei progetti individuali ormai connotati come progetti di vita che hanno realizzato innovazioni importanti sul versante della co-abitazione;2. portare in sede di confronto istituzionale ministeriale indicazioni precise rispetto al fabbisogno regionale di risorse afferenti al Fondo nazionale Dopo di Noi per garantire la sostenibilità nel tempo di tali interventi innovativi, senza comprimere la possibilità di avviarne di ulteriori, attraverso un'azione graduale di armonizzazione delle dotazioni e delle assegnazioni del fondo nazionale Dopo di Noi che tenga conto dell'impatto della Legge su ciascun territorio attraverso un'azione concertata in sede istituzionale mediante un raccordo costante tra gli ambiti territoriali ed il Ministero attraverso un'azione di raccordo svolta dalla Regione;3. Individuare modelli alternativi di costruzione del budget di progetto attraverso la scomposizione e la ri-composizione unitaria all'interno del progetto di vita Dopo di Noi delle risorse economiche ma anche organizzative del comparto sociale e sanitario/socio-sanitario, valorizzando in particolare l'attivazione di sinergie organizzative tra familiari ed enti gestori dei servizi diurni incentivabili anche dagli stessi Comuni e/o ATS, per sperimentare ipotesi di ri-conversione e riqualificazione della spesa dei servizi a supporto di progetti di vita che vadano oltre l'orizzonte della presa in carico del servizio (prevenendo in tal modo l'istituzionalizzazione in emergenza ad esempio all'interno di RSA e tendenzialmente ritardando e/o prevenendo l'inserimento in RSD peraltro ormai sempre meno plausibile stante i livelli di saturazione presenti nel sistema);4. Individuare modelli alternativi di ri-progettazione del percorso di vita personale a partire da progetti di riqualificazione sociale del tessuto abitativo di quartieri e/o comunità facendo leva su risorse di tipo comunitario che possono contribuire a ridurre la dipendenza dal sostegno economico istituzionale;5. Individuare modelli di destinazione patrimoniale a sostegno di progetti di coabitazione Dopo di Noi capaci di coniugare le necessarie garanzie individuali dei beneficiari favorendo al contempo percorsi di mutuo aiuto e di solidarietà familiare anche economica che possano positivamente impattare sulla sostenibilità gestionale dei supporti necessari a garantire la coabitazione di persone con necessità di sostegno importanti. <p>Rimane comunque in capo alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa</p>
--	--

	<p>finalizzati all'assolvimento del debito informativo regionale verso il MLPS (art 6, comma 4 del Decreto interministeriale).</p> <p>A tal fine gli Ambiti territoriali sono tenuti a rendicontare alle ATS, territorialmente competenti, gli interventi realizzati con le modalità che saranno fornite con successive indicazioni regionali.</p> <p>Gli Ambiti territoriali/Comuni sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo informativo verso il MLPS secondo quanto previsto dall'art 6, comma 5 del DM novembre 2016.</p> <p>Per quanto riguarda l'erogazione delle risorse ai beneficiari degli interventi e delle misure previste sarà cura dell'Ambito specificare le modalità di erogazione suddivise per le diverse tipologie di intervento, avendo cura di tutelare che i progetti di co-abitazione che proseguono in continuità anche con le annualità precedenti possano vedersi garantita anche la continuità di assegnazione delle risorse onde non pregiudicare la loro sostenibilità a causa di ritardi e tempi troppo lunghi nell'assegnazione delle risorse.</p> <p>Relativamente alle risorse finalizzate a contrastare l'emergenza legata al Covid-19, le stesse sono riconosciute, indipendentemente dalla annualità di riferimento, dalle Amministrazioni nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di noi" al fine di contenere la diffusione del virus (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, strumenti di "controllo" o igienizzanti, saturimetro, gel disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi).</p> <p>Tali spese dovranno essere indicate in una relazione aggiuntiva alla documentazione necessaria per il rendiconto, specificandone l'ammontare e gli estremi dei relativi atti di autorizzazione, nonché la specifica tipologia delle spese considerate.</p> <p>Nell'ottica di valorizzare e sostenere il consolidamento dei percorsi di co-abitazione, in attuazione del Primo Programma Operativo Regionale di cui alla DGR 6674/2007, le risorse già impegnate dal Comune a sostegno della retta per servizi residenziali quali CSS, RSD, RSA rientrano a pieno titolo tra le risorse destinabili e riqualificabili per la realizzazione del nuovo progetto di vita dell'interessato all'interno delle soluzioni di co-abitazione (Gruppi appartamento con ente gestore o autogestiti e Progetti di Housing Co-housing), garantendo la continuità della compartecipazione economica entro i limiti di quanto precedentemente stanziato e previsto a bilancio.</p> <p>CONSOLIDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DEI PROGETTI di VITA DOPO DI NOI in armonizzazione con le dotazioni del Fondo Nazionale Dopo di Noi.</p> <p>Nell'ambito dei progetti individuali che hanno avviato nel corso della prima biennalità percorsi di emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali, con particolare priorità per i progetti che sono stati realizzati grazie all'apporto di risorse economiche private messe a disposizione in un'ottica di solidarietà familiare da singoli genitori o dalle rispettive associazioni di riferimento, si rende necessario un loro consolidamento e sostegno al fine di non</p>
--	---

	<p>determinare l'insostenibilità ed il deterioramento di tali esperienze virtuose.</p> <p>Ai fini di orientare tali progetti individuali a consolidarsi e mantenersi come progetti di vita oltre l'orizzonte temporale del secondo biennio applicativo della Legge, si ritiene opportuno:</p> <ol style="list-style-type: none">1) che eventuali avanzi di risorse territoriali non spese siano prioritariamente finalizzati a rafforzare tali interventi progettuali che sono stati garantiti dagli enti gestori e/o dai familiari, secondo le modalità previste dal presente Programma;2) incentivare e promuovere nell'ambito dell'utilizzo delle risorse relative alle annualità 2018 e 2019, la sperimentazione di percorsi di co-progettazione finalizzati alla costruzione di Budget di Progetto personalizzabili attraverso l'apporto flessibile e variabile delle risorse economiche necessarie a garantire adeguato sostegno alle persone con grave disabilità in essi coinvolte, prevedendo la possibilità di attivare in via sperimentale diverse modalità di costruzione e ri-composizione di tali Budget, integrando risorse pubbliche e private, economiche ma anche organizzative, riconducibili al comparto sociale, sanitario e socio-sanitario;3) garantire ai progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita all'interno di gruppi appartamento o co-housing - che in esito ai monitoraggi risultino idonei ed appropriati rispetto alle finalità della Legge 112/2016 e del presente programma - una liquidazione costante al fine di non pregiudicare la sostenibilità degli stessi garantendone la continuità nelle erogazioni.
--	--

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

D.g.r. 24 maggio 2021 - n. XI/4572
Disposizioni per Aler Milano in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 24 dicembre 2013, n. 20, «Legge di stabilità 2014 ed in particolare l'art. 2, che ha autorizzato la concessione di un finanziamento a favore di ALER Milano di importo massimo di euro 30.000.000,00, a tasso zero, da restituirsì in dieci anni mediante rate semestrali, a partire dal 31 dicembre 2014, di euro 1.500.000,00 ciascuna;

Richiamate:

- la l.r. 8 luglio 2015, n. 20 «Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico» ed in particolare l'Art. 13 «Modifiche all'art. 2 della l.r. 20/2013» che interviene sulla data di decorrenza della restituzione delle rate, spostandola al 30 giugno 2018;
- la l.r. 29 dicembre 2015, n. 42, ed in particolare l'art. 13 «Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 24/2014 e all'articolo 2 della l.r. 20/2013. Piano di risanamento ALER Milano» il quale prevede, al comma 2, a modificare la decorrenza delle rate spostandola al 30 giugno 2020;

Preso atto della comunicazione di ALER Milano del 21 dicembre 2020, n. prot. U1.2020.00034307, nella quale l'Azienda rappresentava le proprie difficoltà finanziarie e dichiarava di non essere in condizioni di garantire la restituzione a Regione Lombardia, chiedendo di valutare soluzioni in merito che tutelassero l'operatività dell'Azienda;

Vista la l.r. 2 aprile 2021, n. 4, «Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo», il cui art. 4 dispone che il citato articolo 2 della l.r. n. 20/2013 sia integrato con il comma 4 bis, di seguito riportato:

- '4 bis. Nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, Regione Lombardia rinuncia al credito di cui al comma 4 a condizione che ALER Milano in luogo della restituzione del finanziamento si impegni a investire le suddette risorse nella ristrutturazione, riqualificazione e conservazione del proprio patrimonio. Con provvedimento della Giunta regionale sono fissate le modalità di definizione dell'impegno di ALER Milano, di individuazione degli interventi e di rendicontazione dell'attività svolta. Al mancato introito pari a euro 3.000.000,00 annui si provvede con corrispondente riduzione di spesa rispettivamente di euro 2.000.000,00 del Titolo 2 'Spese in conto capitale' e di euro 1.000.000,00 del Titolo 1 'Spese correnti' della missione 20 'Fondi e altri accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023. Per gli anni successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione di bilancio nell'ambito degli equilibri dei singoli esercizi finanziari.';

Preso atto che la citata legge prevede a:

- rinunciare al credito di € 30.000.000,00 vantato nei confronti di ALER Milano;
- demandare alla Giunta Regionale la definizione delle modalità dell'impegno di ALER Milano, di individuazione degli interventi e di rendicontazione dell'attività svolta;

Considerato di provvedere a quanto indicato dalla disposizione sopra richiamata prevedendo, nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le modalità, vincolanti per ALER Milano, di:

- definizione dell'impegno da parte dell'Azienda;
- individuazione della tipologia degli interventi che devono essere attuati; nell'arco di dieci anni, in luogo della restituzione del finanziamento;
- rendicontazione dell'attività svolta;

Dato atto che, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.»:

- in base all'art. 8, l'Autorità Responsabile ha provveduto alla registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 17674);
- in base all'art. 9, il Soggetto concedente ha provveduto alla registrazione dell'aiuto individuale (codice COR 5309380);
- sono state acquisite agli atti le Visure Aiuti e Deggen-dorf che non hanno generato necessità di successivi approfondimenti;

- successivamente all'assunzione del provvedimento, il Soggetto concedente dovrà registrarne gli estremi all'interno di RNA;

Viste:

- la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle decisioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
- la legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», e in particolare l'art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- la d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002 «Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;

Ritenuto altresì di demandare a successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Casa e housing sociale l'assunzione degli atti di natura contabile finalizzati alla riduzione dei relativi accertamenti assunti a valere sul capitolo n. 5.0300.01.10420;

Preso atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

Vista la legge regionale n. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4, a definire le modalità vincolanti per ALER Milano, di:

- definizione dell'impegno da parte dell'Azienda;
- individuazione della tipologia degli interventi che devono essere attuati, nell'arco di dieci anni, in luogo della restituzione del finanziamento;
- rendicontazione dell'attività svolta;

2. di demandare a successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Casa e housing sociale l'assunzione degli atti di natura contabile finalizzati alla riduzione dei relativi accertamenti assunti a valere sul capitolo n. 5.0300.01.10420;

3. di dare atto che il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà rispettare gli obblighi e le modalità di verifica della compensazione previste dalla d.g.r. 6002 del 19 dicembre 2016 al fine di calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovracompensazione degli oneri di servizio, in applicazione della Decisione della Commissione Europea n. 2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale;

4. di demandare al Soggetto concedente la registrazione degli estremi del presente atto all'interno del Registro Nazionale Aiuti di Stato, ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente e al Direttore Generale di ALER Milano, oltre che al Collegio dei Sindaci dell'Azienda;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A)

L'art 4 della L.R. 2 Aprile 2021, n. 4, *“Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”*, ha introdotto all'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20, il comma 4 bis, di seguito riportato:

“4 bis. Nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, Regione Lombardia rinuncia al credito di cui al comma 4 a condizione che ALER Milano in luogo della restituzione del finanziamento si impegni a investire le suddette risorse nella ristrutturazione, riqualificazione e conservazione del proprio patrimonio. Con provvedimento della Giunta regionale sono fissate le modalità di definizione dell'impegno di ALER Milano, di individuazione degli interventi e di rendicontazione dell'attività svolta. Al mancato introito pari a euro 3.000.000,00 annui si provvede con corrispondente riduzione di spesa rispettivamente di euro 2.000.000,00 del Titolo 2 'Spese in conto capitale' e di euro 1.000.000,00 del Titolo 1 'Spese correnti' della missione 20 'Fondi e altri accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023. Per gli anni successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione di bilancio nell'ambito degli equilibri dei singoli esercizi finanziari. In base al disposto dell'art. 4 della LR 4/2021, ALER Milano deve investire un importo corrispondente al finanziamento di euro 30.000.000,00 concesso in base all'art 2 della LR 24 dicembre 2013, n. 20.”

Con il presente documento la Giunta Regionale definisce le indicazioni vincolanti a carico di ALER Milano, rispetto ai punti individuati dalla Legge, ovvero alle modalità di:

- definizione dell'impegno dell'Azienda,
- individuazione della tipologia degli interventi che devono essere attuati, nell'arco di dieci anni, in luogo della restituzione del finanziamento;
- rendicontazione dell'attività svolta.

1. IMPEGNO DI ALER MILANO

L'Azienda adotta entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione della DGR avente ad oggetto *“DISPOSIZIONI PER ALER MILANO IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 4 DELLA L.R. 2 APRILE 2021, N. 4”* un atto, a firma del Presidente, nel quale dichiara la sua adesione a quanto riportato nel presente allegato, in luogo della restituzione dell'anticipazione erogata in attuazione dell'art 2 della L.R. 20/2013.

Con tale atto il Presidente provvede altresì a dare mandato per l'adozione tempestiva dei provvedimenti contabili interni all'Azienda che si rendano necessari, quali, ad esempio, le opportune scritture contabili.

2. INTERVENTI AMMESSI E RISORSE UTILIZZABILI

A partire dall'esercizio 2021 e per una durata di 10 anni, ALER Milano destina, per le finalità di cui al punto 1., risorse proprie pari a tre milioni di euro all'anno per interventi di ristrutturazione, riqualificazione e conservazione del proprio patrimonio, compresi interventi volti a rimuovere le

barriere architettoniche, all'efficiamento energetico e alla sicurezza degli edifici e delle singole unità immobiliari.

L'azienda privilegia a tal fine, su base annuale, interventi facilmente riconoscibili anche al fine della loro comunicazione alla Giunta e agli organi di controllo. A tal fine comunica entro il 31 dicembre di ogni anno le macro aree di intervento per l'anno successivo, con evidenziate le principali misure. Per il 2021 tale comunicazione, relativa al secondo semestre, è trasmessa entro il 30 giugno.

Le risorse utilizzabili per le finalità della L.r. 4/2021 devono essere risorse proprie dell'Azienda, e come tali sono sottoposte ai seguenti vincoli:

- non possono derivare da contributi ricevuti per specifici interventi o piani di intervento da parte di Stato, Regione Lombardia o qualunque altro soggetto;
- non possono derivare da introiti legati allo sviluppo di piani di alienazione o di valorizzazione approvati dalla Giunta Regionale nell'alveo di quanto previsto dagli artt. 28, 29, 30 e 31 della Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16. Può invece trattarsi di risorse derivanti dall'alienazione di patrimonio al di fuori dei servizi abitativi pubblici (SAP), come definiti dalla legge stessa.

3. MODALITA' OPERATIVE E RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

ALER Milano provvede ad attivare entro il mese di giugno 2021 un conto corrente esclusivamente dedicato alla L.r. 4/2021, che consenta la puntuale tracciatura delle risorse utilizzate in tale ambito; di tale passaggio viene data formale comunicazione alla Direzione Regionale competente.

Durante l'anno, nel 2021 così come per i successivi anni, ALER Milano provvederà di volta in volta ad appostare sul conto e ad utilizzare le risorse per le finalità e secondo quanto specificato al precedente punto 2, fino al concorrere almeno alla quota annuale di € 3.000.000. Si ritiene che tale modalità operativa consenta di tenere conto delle problematiche finanziarie dell'Azienda, accentuate dalla situazione conseguente all'emergenza da COVID 19.

ALER Milano provvederà annualmente a rendicontare l'utilizzo di tali risorse in sede di trasmissione della relazione annuale sull'andamento della gestione finanziaria e sull'attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, secondo le previsioni dell'art. 18 della L.r. 16/2016.

A tale relazione, che viene prevista di norma nel ciclo di programmazione delle direttive regionali entro il 15 febbraio di ciascun anno, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- estratto conto del conto dedicato, da cui emerga l'integrale utilizzo della quota annuale di 3 mln€;
- elenco di ciascuna voce di uscita dell'estratto conto, che consenta di comprenderne la tipologia di intervento sviluppata;
- dichiarazione, a firma del Presidente e controfirmata dal Direttore Generale, che attesti l'utilizzo delle risorse nel quadro della L.r. 4/2021 e di quanto previsto dalla presente deliberazione.

Tale meccanismo di utilizzo delle risorse e di rendicontazione viene attivato per 10 anni, e comunque fino all'esaurimento dell'importo complessivo di 30 milioni di euro, a partire dall'apertura del conto corrente dedicato, da giugno 2021 sino al 2030 compreso.

Per il 2021, la quota di risorse da imputare alle finalità di cui al punto 1 tiene conto anche delle spese, coerenti con quanto indicato al precedente punto 2, effettuate da ALER prima della costituzione del conto corrente dedicato. In tal caso ALER Milano rendiconta con propria comunicazione formale alla Direzione Generale competente, entro il 31 luglio, le risorse proprie già utilizzate nel corso del 2021 per le finalità di intervento sopra dettagliate, in sede di relazione ex art. 18, L.r. 16/2016 relativa al primo semestre 2021.

Nel caso di spese annuali riconoscibili ai fini della presente delibera superiori ad € 3.000.000, l'Azienda proseguirà negli esercizi successivi ad effettuare spese almeno pari alla quota annua di € 3.000.000, potendo considerare assolto quanto richiesto dalla L.r. 4/2021 al raggiungimento dell'importo complessivo di € 30.000.000 anche fossero decorsi meno di 10 anni a partire dal 2021.

Poiché le spese da documentare fanno riferimento a interventi puntuali, è consentita nel singolo anno, dietro puntuale documentazione dell'azienda, anche una restituzione inferiore a un punto percentuale (max € 30.000,00), da recuperarsi nell'anno successivo.

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.u.o. 24 maggio 2021 - n. 6956

Aggiornamento nomine del comitato di sorveglianza del Programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione comunitaria 2014-2020 - Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

AUTORITÀ DI GESTIONE POR FESR 2014-2020 E CONTROLLI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche ed integrazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare:
 - l'art. 47, che prevede, a seguito della notifica della decisione della Commissione di adozione di un programma, l'istituzione di un Comitato incaricato di sorvegliare sull'attuazione del programma stesso;
 - l'art. 48, secondo cui la composizione del Comitato di Sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto dai rappresentanti della autorità competenti, nonché dagli organismi intermedi e dai rappresentanti dei partner di cui all'art 5 («Partnership e governance a più livelli») del Regolamento;
 - gli artt. 49, 110, 114 e 116, che disciplinano le funzioni del Comitato di Sorveglianza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l'art. 10, secondo cui nella definizione della composizione del Comitato di Sorveglianza gli Stati membri prendono in considerazione i partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi, e mirano a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;
- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e successive modifiche ed integrazioni, l'ultima delle quali a seguito della decisione C(2020) 6342 final dell'11 settembre 2020 della Commissione Europea e successiva presa d'atto con d.g.r. n. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Richiamata la d.g.r.n. X/3252 del 6 marzo 2015 con cui è stato istituito un unico Comitato di Sorveglianza per i Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020 ed in particolare l'Allegato 1), in cui sono elencati i soggetti del partenariato coinvolti;

Viste

- la d.g.r. n. X/3839 del 14 luglio 2015 (XII Provvedimento organizzativo 2015) nonché la d.g.r. n. X/3990 del 4 agosto 2015 (XIII Provvedimento organizzativo 2015), che, tra l'altro, hanno incardinato all'interno della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 (XIV provvedimento organizzativo 2015) con la quale la Direzione Generale Attività produttive, Ricerca e Innovazione è stata rinominata Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation;
- la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 (II provvedimento organizzativo 2018) con la quale la Direzione Generale viene rinominata in «Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione»;
- la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento

Organizzativo 2018) che colloca l'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 nell'Unità Organizzativa «Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020» presso la DG «Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione»;

- la d.g.r. XI/4185 del 13 gennaio 2021 (I Provvedimento Organizzativo 2021) con la quale la Direzione Generale viene rinominata in «Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione»;
- la d.g.r. XI/4350 del 22 febbraio 2021 (IV Provvedimento Organizzativo 2021) che colloca l'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 nell'Unità Organizzativa «Autorità di Gestione POR FESR 2012-2020 e controlli» presso la DG «Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione»;

Vista la d.g.r.n. X/4085 del 25 settembre 2015 con cui, a seguito del XII, XIII e XIV provvedimento organizzativo approvati con le d.g.r. sopra citate, sono stati istituiti due distinti Comitati di Sorveglianza per il POR FESR 2014-2020 e per il POR FSE 2014-2020;

Visto il decreto della Dirigente della U.O. Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e Open Innovation n. 2044 del 21 marzo 2016 con il quale è stato costituito il Comitato di Sorveglianza per il Programma Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020, individuando quali componenti i soggetti indicati nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del medesimo atto;

Preso atto che il medesimo provvedimento demanda a successivi atti gli aggiornamenti delle nomine qualora necessario;

Vista la d.g.r.n. XI/993 del 11 dicembre 2018 «X Provvedimento Organizzativo 2018» con la quale è stato nominato il Dr. Dario Sciunnach quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020;

Vista la nota ns. prot. R1.2021.0034626 del 19 maggio 2021 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato quale rappresentante il Dr. Gaetano Proto in sostituzione del rappresentante precedentemente designato;

Ritenuto quindi di aggiornare le nomine dei componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020, nel rispetto della composizione definita all'allegato 1) del sopra citato decreto della Dirigente della U.O. Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e Open Innovation n. 2044 del 21 marzo 2016;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 individuate dalla d.g.r. 4653/2015;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ritenuto di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

DECRETA

1. di aggiornare le nomine dei componenti del Comitato di Sorveglianza per il Programma Operativo Lombardia FESR 2014-2020 Obiettivo «Investimenti in favore della Crescita e dell'Occupazione», come risultante nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dedicato alla Programmazione Europea all'indirizzo www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Dario Sciunnach

_____ • _____

ALLEGATO A)
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) programmazione comunitaria 2014-2020
COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA (Artt. 47 e 48 del regolamento UE 1303/13)

Membri che partecipano a titolo deliberativo	
Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in qualità di Presidente	ATTILIO FONTANA
Autorità di Gestione FESR	DARIO SCIUNNACH
Autorità di Gestione FSE	GIUSEPPINA PANIZZOLI
Autorità di Gestione del PSR FEASR	ANDREA MASSARI
Autorità Ambientale	FILIPPO DADONE
Autorità di Gestione Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera	MONICA MUCI
Autorità Pari Opportunità	CLARA SABATINI
Comitato di Coordinamento della Programmazione europea	PIER ATTILIO SUPERTI (titolare) FEDERICA MARZUOLI (supplente)

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

Rappresentante dell' Agenzia per la Coesione Territoriale	ANNAMARIA POSO (titolare) EMANUELA BUSIGNANI (supplente)
Rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	GIOVANNI CESARONI (titolare) GIUSEPPINA MELI (supplente) ANTONIO LATEANA (supplente)
Rappresentante del Ministero dell' Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l' Unione Europea (I.G.R.U.E.)	GAETANO PROTO
Membri che partecipano a titolo consultivo	
Autorità di Certificazione	GIANPAOLA DANELLI
Autorità di Audit	CRISTINA COLOMBO
Responsabile ASSE I FESR	ROSANGELA MORANA PAOLA NEGRONI
Responsabile ASSE II FESR	SILVIO LANDONIO
Responsabile ASSE III FESR	ARMANDO DE CRINITO ANTONELLA PRETE STEFANIA TAMBORINI
Responsabile ASSE IV FESR	MONICA BOTTINO GIANLUCA GURRIERI SILVIA VOLPATO

Responsabile ASSE V FESR	IMMACOLATA VANACORE
Responsabile ASSE VI FESR	MONICA BOTTINO
Responsabile ASSE VII FESR	SERGIO ROCCA
Organismi intermedi: Comune di Milano Comune di Bollate Finlombarda	DARIO MONETA (titolare) PATRIZIA DI GIROLAMO (supplente) PATRIZIA SETTANNI MASSIMILIANO AMBROSECCHIA (titolare) VALERIA LAINA (supplente)
Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali dei settori di intervento del Programma Operativo: PON Governance, PON Scuola PON METRO	RICCARDO MONACO (titolare) GIORGIO CENTURELLI (supplente) ALESSANDRA AUGUSTO GIORGIO MARTINI (titolare) MASSIMO VANNI (supplente)
Rappresentante Commissione Europea Capo Unità responsabile per l'Italia della Dg Regio – Politica Regionale e Urbana	WILLEBRORD SLUIJTERS (titolare) FRANCESCO DE ROSE (supplente)
Rappresentante città metropolitana di Milano	CARMINE PACENTE

Rappresentanti Università	SERGIO CAVALIERI (CRUI –CONFERENZA RETTORI UNIVERSITA' ITALIANE) ILARIA MADAMA (COORD. RETTORI UNIVERS. LOMBARDE)
A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni Italiani	FEDERICO LORENZI
UPL Unione Province Italiane	Da designare
CAL – Consiglio Autonomie Locali	Da designare
Unioncamere Lombardia	ROBERTO VALENTE
Attività industriali	FRANCESCO SANTINI (CONFINDUSTRIA LOMBARDIA) (titolare) ILARIA POZZOLI (supplente) MARCO PIAZZA (CONFAPINDUSTRIA LOMBARDIA) MAURO CATTANEO (CDO Lombardia)
Attività Commercio	CLAUDIO CREMONESI (CONFESERCENTI) FEDERICO CHIESA (FEDERDISTRIBUZIONE) MARCO CITARELLI (CONFCOMMERCIO LOMBARDIA)
Attività artigianali	FABRIZIO LEONARDI (CLAAI LOMBARDIA) SILVIA BOCCETTI (CNA LOMBARDIA) ROBERTA GAGLIARDI (CONFARTIGIANATO) MAURO SANGALLI (CASARTIGIANI LOMBARDIA)

Attività cooperative	ENRICO DE CORSO (CONFCOOPERATIVE) (titolare) SERENA CEREDA (supplente) MARTA BATTIONI (LEGACOOB LOMBARDIA) CINZIA SIRTOLI (AGCI) (titolare) ANTONIO CHIODO (supplente) SARAH CHIUSANO (supplente)
Attività agricole	STEFANIA STRENGTHETTO (CIA LOMBARDIA) CARMEN CARUCCIO (FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI) SIMONA GIORCELLI (CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA) LUIGI ORLANDI (COPAGRI LOMBARDIA) (titolare) ROBERTO CAVALIERE (supplente)
Attività del settore bancario	ROBERTO MASOLA (ABI COMMISSIONE REGIONALE) (titolare) FRANCESCA MACIOCI (supplente)
Associazioni imprenditoriali delle libere professioni e dei servizi al lavoro	EUGENIA SALVADORI (CONFPROFESSIONI) GIANFRANCO BORDONE (ASSOLAVORO)
Organizzazioni sindacali	CLAUDIO ARCARI (CGIL) MARTA PEPE (CISL LOMBARDIA) MICHELA RUSCIANO (UIL LOMBARDIA) GERMANO SESSA (UGL LOMBARDIA)
Rappresentati di interessi afferenti ai temi ambientali, all'inclusione sociale, all'immigrazione.	GIOVANNI ZENUCCHINI (Associazioni ambientaliste) (titolare) MASSIMO ROSSATI (supplente)

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

D.d.s. 21 maggio 2021 - n. 6848
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 ASSE I - Azione I.1.B.1.3
Bando Linea «Accordi per la ricerca e l'innovazione - Call» di
cui alla d.g.r. n. x/5245 del 31 maggio 2016 e s.m.i.: progetto
AD-COM ID 214632 con capofila REI - Reindustria innovazione
s.cons.r.l. - Cup E97f1700000009: parziale rettifica del decreto
5709/2021 limitatamente al riferimento del piano finanziario
da allegare all'atto integrativo dell'accordo e adeguamento
dei codici di registrazione degli aiuti inseriti per mero errore
materiale non corretti sul registro nazionale aiuti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA,
 L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Visti:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. n. 15266 del 04 dicembre 2020 di aggiornamento del Sigeco, aggiornato in precedenza con decreto 5169 del 30 aprile 2020, n. 5732 del 18 aprile 2019, decreto n. 19466 del 21 dicembre 2018, decreto n. 1687 del 9 febbraio 2018 «POR FESR 2014-2020 - Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)» adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto «POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione», così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23 febbraio 2017 e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06 marzo 2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;
- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziare per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 con la d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. 7896 del 26 febbraio 2018 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 214632 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 214632 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 23 aprile 2018 agli atti con prot. R1.2018.0002817 del 24 aprile 2018;
- il decreto della UO Programmazione e Governance della ricerca e dell'innovazione n. 9343 del 26 giugno 2018 con il quale sono stati assunti impegni di spesa a favore dei beneficiari del progetto «AD-COM» - ID PRATICA 214632 presentato capofila REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE s.cons.r.l. - CUP E97F17000000009;
- il d.d.s. n. 8398 del 14 luglio 2020, relativo alla ricognizione

sugli impatti dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

- il d.d.s. n. 14841 del 30 novembre 2020 con il quale rispetto agli impegni già assunti sono state determinate le economie di spesa rispetto a impegni riferiti ad annualità precedenti e sono stati assunti contestualmente nuovi impegni per l'anno 2020 per un importo complessivo pari ad euro 68.150,16 per i partner del Progetto ID 214632;
- il d.d.s. n. 14383 del 24 novembre 2020 di accoglimento della richiesta di variazione di partenariato per cessione di ramo d'azienda di un partner e di accoglimento dell'istanza di proroga del progetto con modifica del Cronoprogramma del progetto ID 214632;
- l'Atto Integrativo, agli atti regionali con prot. R1.2021.000118 del 13 gennaio 2021 che recepisce le variazioni approvate con d.d.s. n. 14383;
- l'istanza ID 2284240, agli atti regionali con prot. R1.2021.0002960 del 13 aprile 2021 di modifica della sede operativa di progetto per il partner Università Statale di Milano;
- la pec di presa d'atto R1.2021.0003298 del 27 aprile 2021 con la quale è stata formalmente recepita l'istanza ID 2284240;
- l'istanza ID 2382869 del 13 aprile 2021, agli atti con prot. R1.2021.0002961 con la quale il Capofila ha richiesto la variazione di Piano Finanziario che comporta una scostamento totale tra voci di costo risulta superiore al +/- 20% nel caso delle spese relative alle voci «Costi relativi a strumentazione e attrezzature» e «Costi relativi agli immobili» dell'art. 25 RI;
- il decreto n. 5709 del 28 aprile 2021 di accoglimento dell'istanza di variazione ID 2382869, relativa alla variazione del budget complessivo (così come adeguato con modifiche d'ufficio), del progetto, con scostamenti superiori al +/-20% per le voci «Costi relativi a strumentazione e attrezzature» e «Costi relativi agli immobili» dell'art. 25 RI, così come da Piano Finanziario modificato d'ufficio, che non comporta modifiche dell'importo dell'investimento complessivo approvato e del conseguente contributo concesso al singolo partner;
- il d.d.u.o. 10264 del 18 ottobre 2016, modificato e integrato con d.d.u.o. 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con d.d.u.o. 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il decreto n. 14654 dell'11 ottobre 2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione - POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la «Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione» come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico), e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri (ora Struttura pro-tempore Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);
- il decreto n. 4641 del 17 aprile 2020, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione» - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per Le Misure di Competenza della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione» che per la call accordi ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico), e come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della UO Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione (ora Struttura pro-tempore Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);
- il decreto n. 5299 del 20 aprile 2021, avente ad oggetto 2014IT16RFOP012 - ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione - POR FESR 2014-2020 azione I.1.B.1.3 - in attuazione della DGR n. 5245/2016 e s.m.i.), che ricostituisce il Nucleo di Valutazione decaduto in seguito a modifiche delle deleghe e degli assetti organizzativi e precedentemente costituito con

d.d.g.n. 12394 del 28 novembre 2016 (integrato con d.d.g.n. 8859 del 19 luglio 2017 e prorogato sino al termine della X legislatura con d.d.g.n. 14833 del 27 novembre 2017), ricostituito con d.d.g.n. 15078 del 19 ottobre 2018, (integrato con d.d.g.n. 686 del 22 gennaio 2019, n. 4685 del 4 aprile 2019 e n. 7296 del 23 maggio 2019) e ricostituito con d.d.g.n. 18216 del 12 dicembre 2019;

Considerato che:

- a seguito dell'approvazione del richiamato decreto n. 5709 del 28 aprile 2021, in data 29 aprile 2021 tramite la casella istituzionale della Call Accordi è stato richiesto all'assistenza SIAGE un intervento tecnico sulla Piattaforma Siage al fine di aggiornare il Piano Finanziario del Progetto con gli importi della variazione approvata;
- in data 7 maggio 2021 l'assistenza tecnica Siage ha segnalato delle incongruenze tra il piano finanziario presente

in Siage e il piano approvato con d.d.s.n. 5709/2021 in relazione ad alcune voci di costo che non erano oggetto di variazione ID 2382869 in esame;

- a seguito della segnalazione dell'assistenza tecnica è stata avviata una verifica puntuale degli importi di progetto, effettuando le dovute verifiche sui fogli di lavoro excel relativi al Piano Finanziario originariamente approvato in sede di ammissione e verificando la corretta aderenza di quanto riportato nei fogli di calcolo allegati all'istanza ID 2382869 a quanto stabilito nell'Accordo sottoscritto e i relative impegni di spesa assunti, da cui è emerso che per mero errore materiale di digitazione e arrotondamento al terzo decimale sono stati erroneamente riportati gli importi totali non corretti di investimento e contributo ammesso per l'art. 25 del reg. UE 651/2014, non oggetto di esame nell'istanza ID 2382869, e nello specifico:

Partner	Qualifica soggetto beneficiario	Importi Piano finanziario approvato in concessione art. 25 del reg. UE 651/2014			Importi Piano finanziario presentato dal beneficiario art. 25 del reg. UE 651/2014			Importo finanziario relative ad art. 28 e 29 e totale			
		Rl art. 25 (€)	SS art. 25 (€)	Tot. art. 25 (€)	Rl art. 25 (€)	SS art. 25 (€)	Tot. art. 25 (€)	Tot. art. 28 (€)	Tot. art. 29 (€)	Investimento complessivo approvato (€)	Contributo concesso (€)
REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE s.cons.r.l.	PMI	299.095,33	256.367,43	555.462,76	299.095,34	256.367,44	555.462,78	105.000,00	0,00	660.462,76	319.281,21
OMNICOS GROUP S.R.L.	PMI	428.158,23	828.158,23	1.256.316,45	428.158,23	828.158,23	1.256.316,45	0,00	0,00	1.256.316,45	561.391,71
REGI S.R.L.	PMI	753.547,95	657.018,56	1.410.566,52	753.547,95	657.018,56	1.410.566,52	0,00	0,00	1.410.566,52	682.400,14
ANCOROTTI COSMETICS S.P.A.	PMI	969.189,63	224.189,63	1.193.379,25	969.189,63	224.189,63	1.193.379,25	0,00	0,00	1.193.379,25	640.644,43
LUMSON S.P.A.	Grande Impresa	900.003,56	575.003,56	1.475.007,13	900.003,56	575.003,56	1.475.007,13	0,00	0,00	1.475.007,13	734.961,44
Politecnico di Milano	Organismo di ricerca pubblico	1.131.936,38	0,00	1.131.936,38	1.131.936,39	0,00	1.131.936,39	0,00	0,00	1.131.936,38	648.253,82
EUROFINS COSMETIC & PERSONAL CARE (già EUROFINS BIOLAB S.R.L.)	Grande Impresa	373.341,76	164.178,80	537.520,56	373.341,76	164.178,80	537.520,56	0,00	0,00	537.520,56	276.493,68
Università degli Studi di Milano	Organismo di ricerca pubblico	1.111.541,13	0,00	1.111.541,13	1.111.541,14	0,00	1.111.541,14	0,00	0,00	1.111.541,13	636.573,56
Totale		5.966.813,97	2.704.916,21	8.776.730,17	5.966.814,00	2.704.916,22	8.671.730,22	105.000,00	0,00	8.776.730,17	4.500.000,00

- a ulteriore riprova sono state effettuate anche le dovute verifiche sul Registro Nazionale Aiuti (www.rna.gov.it), nel quale, pur riconfermando gli importi di investimento ammesso in base al Piano Finanziario originario, è stato tuttavia rileva-

to che, a parità di contributo concesso complessivamente per i partner del Progetto, sono stati per mero errore materiale di digitazione erroneamente riportati in RNA gli importi dei singoli partner non in modo corretto e nello specifico:

ID PROGETTO 214632 - CUP E97F1700000009						
Partner	Codice Fiscale	COR/COVAR	Investimento complessivo approvato	Contributo complessivo	Importo riportato in RNA	Differenze tra valori accordo e valori RNA
REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE s.cons.r.l.	01087440192	248658	660.462,76	319.281,21	318.358,58	- 922,63
OMNICOS GROUP S.R.L.	01166390193	248657	1.256.316,45	561.391,71	557.446,47	- 3.945,24
REGI S.R.L.	01059390193	248655	1.410.566,52	682.400,14	680.453,66	- 1.946,48
ANCOROTTI COSMETICS S.P.A.	01450150196	248653	1.193.379,25	640.644,43	642.016,43	1.372,00
LUMSON S.P.A.	04638920969	248648	1.475.007,13	734.961,44	733.945,72	- 1.015,72
Politecnico di Milano	80057930150	248646	1.131.936,38	648.253,82	651.490,65	3.236,83
EUROFINS COSMETIC & PERSONAL CARE ITALY S.R.L. (già EUROFINS BIOLAB S.R.L.)	05533561006	COR 3565822 - COR COLLEGATO 248643 - COVAR 379521	537.520,56	276.493,68	276.536,41	42,73
Università degli Studi di Milano	80012650158	248642	1.111.541,13	636.573,57	639.752,08	3.178,51
TOTALE			8.776.730,17	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

Dato atto che il Progetto ID 214632 non risulta ancora erogato il saldo;

Dato atto pertanto che le agevolazioni previste dal Bando LI-NEA «ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL», approvato con la d.g.r. n. X/5245 del 31 maggio 2016 e s.m.i:

- sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Riesaminata l'istanza ID 2382869 del 13 aprile 2021, agli atti con prot. R1.2021.0002961 con la quale il Capofila ha richiesto la variazione di Piano Finanziario del Progetto ID 214632 che comporta uno scostamento totale tra voci di costo che risulta superiore al +/- 20% nel caso delle spese relative alle voci «Costi relativi a strumentazione e attrezzature» e «Costi relativi agli immobili» dell'art. 25 - Ricerca Industriale;

Atteso che:

- il supplemento istruttorio dell'istanza ID 2382869 svolto a cura del personale dell'ufficio del Responsabile del Procedimento della Call Accordi, con il supporto anche dell'Assistenza tecnica sul POR FESR 2014-2020, in relazione ai meri errori materiali segnalati dall'Assistenza Tecnica di Siage in

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

merito al foglio di calcolo allegato all'istanza, ha evidenziato che gli stessi non inficiano il merito della richiesta presentata Capofila (variazione di Piano Finanziario che comporta una scostamento totale tra voci di costo risulta superiore al +/- 20% nel caso delle spese relative alle voci «Costi relativi a strumentazione e attrezzature» e «Costi relativi agli immobili» dell'art. 25 RI), così come da scheda di esito di supplemento istruttorio del 17 maggio 2021 e relativo nuovo foglio di calcolo del Piano Finanziario, da allegare al fascicolo dell'istanza ID 2382869;

- dal supplemento istruttorio effettuato in data 17 maggio 2021 si è reso necessario, effettuare le dovute correzioni degli arrotondamenti in eccesso del terzo decimale e di rettificare d'ufficio il foglio di calcolo excel del piano finanziario approvato con modifiche d'ufficio con decreto n. 5709 del 28 aprile 2021 con il nuovo foglio Piano Finanziario così come integrato in esito al supplemento istruttorio del 17 maggio 2021;

Ritenuto pertanto di rettificare, parzialmente limitatamente al riferimento al piano finanziario da allegare all'addendum, il dispositivo di cui al decreto n. 5709 del 28 aprile 2021 dando atto che il Piano Finanziario del Progetto ID 214632 da allegare all'atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 23 aprile 2018 agli atti con prot. R1.2018.0002817 del 24 aprile 2018 così come integrato da addendum R1.2021.000118 del 13 gennaio 2021 è quello relativo al supplemento istruttorio esperito in data 17 maggio 2021;

Dato atto che rispetto alla segnalazione di meri errori materiali nel foglio di calcolo allegato all'istanza di variazione di piano finanziario di cui all'istanza ID 2382869 (così come adottato con modifiche d'ufficio con decreto n. 5709 del 28 aprile 2021), pervenuta a cura dell'Assistenza Tecnica di Siage attraverso la casella istituzionale del Bando in data 07 maggio 2021, è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento;

Richiamate:

- la PEC R1.2020.0003559 del 23 giugno 2020 con la quale sono state richieste indicazioni su come procedere alla correzione nel Registro Nazionale Aiuti nel caso di un analogo caso in cui è stato riscontrato un errore di digitazione degli importi nel registro stesso;
- la nota R1.2020.0003571 del 23 giugno 2020 con la quale l'Assistenza Tecnica del Registro Nazionale Aiuti, analizzato il caso di specie, ha indicato come soluzione l'inserimento di una nuova registrazione su RNA, sullo stesso beneficiario e sullo stesso progetto, con importo pari al delta tra l'importo variato e quello inserito in fase di registrazione, che si configura a tutti gli effetti come una nuova concessione con un nuovo codice COR;

Ritenuto pertanto necessario, accertato il mero errore materiale di digitazione nel Registro Nazionali Aiuti:

- rettificare gli importi inseriti nel registro nazionale aiuti, generando COVAR in diminuzione e COR in incremento per importi di contributo erroneamente non registrati, procedendo all'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti al fine di garantire la perfetta aderenza tra quanto riportato nell'Accordo sottoscritto relativamente all'importo di contributo a fondo perduto concesso e gli importi di aiuti concessi registrati nel registro stesso;
- rettificare in autotutela il proprio decreto n. 5709 del 28 aprile 2021 (di accoglimento dell'istanza di variazione ID 2382869, relativa alla variazione del budget complessivo), dando atto di aver effettuato un supplemento istruttorio dell'istanza di variazione ID 2382869 apportando le dovute correzioni nel file di calcolo allegato all'istanza, in modo che risulti coerente con gli importi ammessi

Visti:

- il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la legge 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR»...»;
- all'art. 9 che prevede che:
 - «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso» (comma 1);
 - «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);
 - «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano» (comma 5);
 - «Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso» (comma 6);
 - «per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5» (comma 7);
 - «Qualora, per effetto di revocche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.» (comma 8);
 - «I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento

delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR»» (comma 9);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017) si è provveduto:

- in sede di concessione - d.g.r.n. 7896 del 26 febbraio 2018 e del DDS. n. 14383 del 24 novembre 2020 - a verificare le visure e a registrare il bando sopra citato con codice identificativo del-

la misura CAR: 2127 e a generare i COR e il COVAR per tutti i partner beneficiari del partenariato ammesso del progetto ID 214632;

- in sede di adozione del presente provvedimento a generare per il progetto ID 214632 per tutti i partner in cui l'aiuto è stato inserito in difetto a generare COR aggiuntivi corrispondenti al delta tra l'importo corretto di contributo concesso previsto all'interno dell'Accordo sottoscritto e quello erroneamente inserito per mero errore materiale in fase di registrazione nel registro nazionale aiuti e a generare dei COVAR in riduzione per i partner in cui l'importo è stato inserito in eccedenza, così come riportato nel seguente prospetto:

ID PROGETTO 214632 CUP E97F1700000009							
Partner	Codice Fiscale	Investimento complessivo approvato (€)	Contributo complessivo (€)	Importo riportato in RNA	COR/COVAR attribuiti in fase di concessione	COR AGGIUNTIVO Covar con RIDUZIONE importo	Differenze tra valori accordo e valori RNA
REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE s.cons.r.l.	01087440192	660.462,76	319.281,21	318.358,58	248658	COVAR 498297	-922,63 con riadeguamento tra articoli
OMNICOS GROUP S.R.L.	01166390193	1.256.316,45	561.391,71	557.446,47	248657	COR AGGIUNTIVO 5428976	- 3.945,24 (di cui 1273,19 € per RI e 2222,05 € per SS)
REGI S.R.L.	01059390193	1.410.566,52	682.400,14	680.453,66	248655	COR AGGIUNTIVO 5428972	- 1.946,48 (di cui 1230,96 € per RI e 715,52 € per SS)
ANCOROTTI COSMETICS S.P.A.	01450150196	1.193.379,25	640.644,43	642.016,43	248653	COVAR 498288	1.372,00
LUMSON S.P.A.	04638920969	1.475.007,13	734.961,44	733.945,72	248648	COR AGGIUNTIVO 5428964	- 1.015,72 (di cui 712,32 € per RI e 303,40 € per SS)
Politecnico di Milano	80057930150	1.131.936,38	648.253,82	651.490,65	248646	COVAR 498289	3.236,83
EUROFINS COSMETIC & PERSONAL CARE ITALY S.R.L. (già EUROFINS BIOLAB S.R.L.)	05533561006	537.520,56	276.493,68	276.536,41	COR 3565822 - COR COLLEGATO 248643 - COVAR 379521	COVAR 498293	42,73
Università degli Studi di Milano	80012650158	1.111.541,13	636.573,57	639.752,08	248642	COVAR 498294	3.178,51
totale		8.776.730,17	4.500.000,00	4.500.000,00			0,00

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale pro-tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico), in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r.n. XI/1315/2019, d.g.r.n. XI/2727/2019 e dal decreto n. 14654 dell'11 ottobre 2018 (così come aggiornato con decreto n. 4641 del 17 aprile 2020) che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della «Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione»;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r.n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la modulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le d.g.r.n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 maggio 2018 in DG pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione (ora con d.g.r.n. XI/4221 del 25 gennaio 2021 modificata in DG pro-tempore Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione);
- la d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura pro-tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura pro-tempore Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la d.g.r.n. XI/4350 del 22 febbraio 2021 che ha confermato la riassegnazione della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla UO Programmazione e Governance della ricerca, dell'innova-

zione e del trasferimento tecnologico della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, fermi restando gli incarichi dirigenziali in essere;

- la d.g.r.n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e che conferma che le competenze relative alla verifica documentazione e alla liquidazione dell'ASSE I del POR FESR sono confluite nella Struttura pro-tempore Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020;

Vista la l.r.n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di rettificare parzialmente il dispositivo di cui al decreto n. 5709 del 28 aprile 2021 e nello specifico di sostituire i punti 1 e 2, limitatamente al riferimento al piano finanziario, come segue:

- Punto uno: di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione ID 2382869 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 13 aprile 2021, agli atti regionali con prof. R1.2021.0002961, presentata dal Capofila REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.CON S.R.L. relativamente al progetto ID 214632 - ammesso a valere sulla «CALL accordi per la ricerca e innovazione» - approvando la variazione del budget complessivo (così come adeguato con modifiche d'ufficio in relazione al supplemento istruttorio esperito in data 17 maggio 2021), del progetto, con scostamenti superiori al +/-20% per le voci «Costi relativi a strumentazione e attrezzature» e «Costi relativi agli immobili» dell'art. 25 RI, così come da Piano Finanziario modificato d'ufficio, che non comporta modifiche dell'importo dell'investimento complessivo approvato e del conseguente contributo concesso al singolo partner;

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

- Punto 2: di modificare, conseguentemente, con atto integrativo nell'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 23 aprile 2018 agli atti con prot. R1.2018.0002817 del 24 aprile 2018 così come integrato da addendum R1.2021.000118 del 13 gennaio 2021, modificando/sostituendo: l'allegato «Piano Finanziario» con l'allegato Piano Finanziario, (così come adeguato con modifiche d'ufficio in relazione al supplemento istruttorio esperito in data 17 maggio 2021 per l'istanza di variazione ID 2382869);
- 2. rettificare gli importi inseriti nel registro nazionale aiuti, generando i COVAR in diminuzione e COR in incremento (così come indicati nella tabella riportata in premessa) per importi di contributo erroneamente non registrati, procedendo all'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti al fine di garantire la perfetta aderenza tra quanto riportato nell'Accordo sottoscritto relativamente all'importo di contributo a fondo perduto concesso e gli importi di aiuti concessi registrati nel registro stesso;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento a assistenza SIAGE per adeguare gli importi in piattaforma SIAGE in modo che siano coerenti con gli importi di cui alla variazione di piano finanziario approvata di cui al punto 1;
- 4. di confermare tutti gli altri punti di cui al dispositivo del decreto n. 5709 del 28 aprile 2021;
- 5. di comunicare al Capofila del suddetto progetto gli esiti positivi del supplemento istruttorio effettuate sulla istanza di variazione ID 2382869;
- 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>;
- 7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FESR 2014-2020 e controlli e al dirigente della Struttura pro-tempore Responsabile ASSE VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020 (a cui con provvedimento organizzativo di cui alla d.g.r.n. XI/4359 del 22 febbraio 2021 e d.g.r.n. XI/4431 del 17 marzo 2021 sono confluite le competenze precedentemente in capo alla UO pro-tempore Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione);
- 8. di dare atto che per i beneficiari del progetto ID 214632 la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione della d.g.r.n. 7896 del 26 febbraio 2018 e del d.d.s.n. 14383 del 24 novembre 2020.

Il dirigente della struttura
Gabriele Busti

D.G. Welfare

D.d.u.o. 20 maggio 2021 - n. 6797

Cooperativa Lotta contro l'emarginazione Cooperativa sociale ONLUS, con sede legale in via Felice Lacerra 124, Sesto San Giovanni, codice fiscale: 94502230157. Modifica del riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate

IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLO OSPEDALIERO

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dgr:

- 7 aprile 2003, n. 12621, «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite (art. 12, comma 3 e 4, l.r. 31/1997) e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;
- 10 ottobre 2007, n. 5509, «Determinazioni relative ai servizi accreditati nell'area dipendenze»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo» come modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;
- 16 dicembre 2019, n. 2672 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2020» e n. 4508 del 1 aprile 2021 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021»;

Rilevato che il legale rappresentante del soggetto gestore COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in via Felice Lacerra 124, Sesto San Giovanni, Codice Fiscale: 94502230157 è stato riconosciuto Ente Unico con precedente decreto regionale n. 4589 del 2 aprile 2021, per le seguenti unità di offerta:

- Comunità dipendenze CENTRO DIURNO IL GIRASOLE - CUDES 000132 - via Neruda 9, Cologno Monzese (MI)
- Comunità dipendenze COMUNITA' RESIDENZIALE A77 CASCINA SAN MARCO - CUDES 000524 - via Bardolino 90 Milano (MI)
- Comunità dipendenze ADDICTION CENTER - CUDES 000502 - via Liguria 1, Lacchiarella (MI)
- Comunità Socio Sanitaria CASCINA GATTI - CUDES 000356 - Piazza Della Chiesa 33, Sesto San Giovanni (MI);

Considerato che con deliberazione dell'ATS di Milano Città Metropolitana n. 339 del 19 aprile 2021 è stata pronunciata la revoca dell'accreditamento della CSS CASCINA GATTI - CUDES 000356 - in relazione alla perdita del requisito d'esercizio della titolarità di godimento dell'immobile sede dell'attività;

Richiamata in proposito la conseguente nota regionale di registrazione sul registro regionale prot. G1.2021.28448 del 27 aprile 2021;

Ritenuto per tale motivo di dover procedere d'ufficio alla modifica del precedente riconoscimento di Ente Unico, che comprende pertanto le seguenti unità d'offerta sociosanitarie:

- Comunità dipendenze CENTRO DIURNO IL GIRASOLE - CUDES 000132 - via Neruda 9, Cologno Monzese (MI)

- Comunità dipendenze COMUNITA' RESIDENZIALE A77 CASCINA SAN MARCO - CUDES 000524 - via Bardolino 90 Milano (MI)
- Comunità dipendenze ADDICTION CENTER - CUDES 000502 - via Liguria 1, Lacchiarella (MI);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/14, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 27 maggio 2021;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XI/4584/2021»;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale» e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alla ATS Milano Città Metropolitana, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di modificare il riconoscimento di Ente Unico per la COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in via Felice Lacerra 124, Sesto San Giovanni, Codice Fiscale: 94502230157, per le motivazioni in premessa, dando atto che permangono nel medesimo Ente Unico le seguenti unità di offerta sociosanitarie:

- Comunità dipendenze CENTRO DIURNO IL GIRASOLE - CUDES 000132 - via Neruda 9, Cologno Monzese (MI)
- Comunità dipendenze COMUNITA' RESIDENZIALE A77 CASCINA SAN MARCO - CUDES 000524 - via Bardolino 90 Milano (MI)
- Comunità dipendenze ADDICTION CENTER - CUDES 000502 - via Liguria 1, Lacchiarella (MI)

2. di fare obbligo all'Ente Unico di comunicare tempestivamente alla Regione e alla ATS Milano Città Metropolitana, di ubicazione delle unità di offerta, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

3. di inviare il presente atto alla ATS Milano Città Metropolitana, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Francesco Bortolan

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 24 maggio 2021 - n. 6920

2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - RLO12019008323 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s.n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 34.474,12 all'impresa Tonne' s.r.l. per la realizzazione del progetto id 1500554 - contestuale economia di € 109,88 - CUP E44E20000200007

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Viste:

- la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presca d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Presca d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presca d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
- la d.g.r. n. XI/2253 del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto «Presca d'atto della IV riprogrammazione del programma

operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019»;

- la d.g.r. n. XI/3596 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto «Presca d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6342 del 11 settembre 2020»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^ legislatura»;
- la d.g.r. n. 1595 del 07 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Star Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. n. 18095 del 10 dicembre 2019 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorzi che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;

Richiamato il d.d.u.o n. 11912 del 18 novembre 2016 e ss.mm. ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto n. 3954 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con riferimento alla medesima operazione - per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Considerato che nel rispetto del suddetto principio di separazione delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e che pertanto le attività di liquidazione del contributo concesso sono attribuite al Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto n. 16690 del 20 novembre 2019 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE, per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o.n. 4796 del 22 aprile 2020;

Richiamato il decreto n. 1421 del 07 febbraio 2020 con il quale è stata concessa all'impresa TONNE' s.r.l. l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
A	€ 86.460,00	€ 34.584,00

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 34.584,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	1427	17.292,00
14.01.203.10855	2021	1432	12.104,40
14.01.203.10873	2021	1436	5.187,60

Dato atto che ai fini dell'erogazione del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. C.5 del bando;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 29 dicembre 2020 con protocollo O1.2020.0075800;

Visto il punto B.3 del Bando e il punto 4.1 delle Linee Guida di rendicontazione ai sensi dei quali le spese generali e le spese di personale sono riconosciute in maniera forfettaria percentualmente sull'ammontare dei costi diretti;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e che rispetto all'investimento complessivo ammesso di € 86.460,00 sono state rendicontate minori spese per € 86.185,31, interamente ammissibili;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Tonne' s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1500554 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contributo concesso pari ad € 34.584,00 è rideterminato in € 34.474,12;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1623479;
- Codice variazione concessione COVAR: 491593;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa Tonne' s.r.l. (codice fiscale 10320830960 e codice beneficiario 991267) per un importo pari ad € 34.474,12 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	1427	17.237,06
14.01.203.10855	2021	1432	12.065,94
14.01.203.10873	2021	1436	5.171,12

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto n. 1421 del 07 febbraio 2020 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 109,88 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.10839	2021	1427	-€ 54,94
14.01.203.10855	2021	1432	-€ 38,46
14.01.203.10873	2021	1436	-€ 16,48

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.5 del Bando, in ragione della messa in opera del sistema informativo su Bandi on line e delle difficoltà tecniche riscontrate nel suo funzionamento;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 1421 del 07 febbraio 2020;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Tonne' s.r.l. in € 34.474,12

di liquidare il contributo spettante all'impresa Tonne' s.r.l. codice fiscale 10320830960 per un importo pari ad € 34.474,12 come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
TONNE' SRL	991267	14.01.203.10839	2021/1427/0		17.237,06
TONNE' SRL	991267	14.01.203.10855	2021/1432/0		12.065,94
TONNE' SRL	991267	14.01.203.10873	2021/1436/0		5.171,12

2. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo pari ad € 109,88 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023
14.01.203.10839	2021	1427	0	-54,94	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	1432	0	-38,46	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	1436	0	-16,48	0,00	0,00

3. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 1421 del 7 febbraio 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Armando De Crinito

**D.d.u.o. 24 maggio 2021 - n. 6922
2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - POR
FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove
MPMI - Sostegno Alle start up lombarde in fase di avviamento
e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 -
Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di €
20.579,26 all'impresa Ticami s.r.l. impresa sociale per la
realizzazione del progetto id 1500138 - contestuale economia
di € 4.361,96 - CUP E14E20000090007**

**IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E
SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE**

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Viste:

- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Preso d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Preso d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto: «Preso d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
- la d.g.r. n. XI/2253 del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto: «Preso d'atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019»;

- la d.g.r. n. XI/3596 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto «Preso d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6342 del 11 settembre 2020»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura»;
- la d.g.r. n. 1595 del 07 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Star Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. n. 18095 del 10 dicembre 2019 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorti che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;

Richiamato il d.d.u.o n. 11912 del 18 novembre 2016 e ss.mm. ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto n. 3954 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con riferimento alla medesima operazione - per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Considerato che nel rispetto del suddetto principio di separazione delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e che pertanto le attività di li-

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

liquidazione del contributo concesso sono attribuite al Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto n. 16690 del 20 novembre 2019 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE', per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. n. 4796 del 22 aprile 2020;

Richiamato il decreto n. 1421 del 7 febbraio 2020 con il quale è stata concessa all'impresa TICAMI s.r.l. IMPRESA SOCIALE l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
A	62.353,04 €	24.941,22 €

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 24.941,22 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	1425	12.470,61 €
14.01.203.10855	2020	1431	8.729,43 €
14.01.203.10873	2020	1435	3.741,18 €

Dato atto che ai fini dell'erogazione del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. C.5 del bando;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 10 settembre 2020 con protocollo O1.2020.0014135;

Visto il punto B.3 del Bando e il punto 4.1 delle Linee Guida di rendicontazione ai sensi dei quali le spese generali e le spese di personale sono riconosciute in maniera forfettaria percentualmente sull'ammontare dei costi diretti;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e che rispetto alla spesa rendicontata di € 62.353,04, sono state ritenute non ammissibili spese per € 10.904,89, secondo quanto deffagliatamente indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa TICAMI s.r.l. IMPRESA SOCIALE per la realizzazione del progetto ID 1500138 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contributo concesso pari ad € 24.941,22 è rideterminato in € 20.579,26;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234

e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1623239;
- Codice variazione concessione COVAR: 497903;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa TICAMI s.r.l. IMPRESA SOCIALE (codice fiscale 02749970188 e codice beneficiario 991222) per un importo pari ad € 20.579,26 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	1425	€ 10.289,63
14.01.203.10855	2020	1431	€ 7.202,74
14.01.203.10873	2020	1435	€ 3.086,89

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto n. 1421 del 7 febbraio 2020 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 4.361,96 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.10839	2020	1425	-€ 2.180,98
14.01.203.10855	2020	1431	-€ 1.526,69
14.01.203.10873	2020	1435	-€ 654,29

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.5 del Bando, in ragione della messa in opera del sistema informativo su Bandi on line e delle difficoltà tecniche riscontrate nel suo funzionamento;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 1421 del 7 febbraio 2020;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa TICAMI SRL IMPRESA SOCIALE in € 20.579,26 per le motivazioni indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare il contributo spettante all'impresa TICAMI SRL IMPRESA SOCIALE (codice fiscale 02749970188) per un importo pari ad € 20.579,26 come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
TICAMI SRL IMPRESA SOCIALE	991222	14.01.203.10839	2020/1425/0		10.289,63
TICAMI SRL IMPRESA SOCIALE	991222	14.01.203.10855	2020/1431/0		7.202,74
TICAMI SRL IMPRESA SOCIALE	991222	14.01.203.10873	2020/1435/0		3.086,89

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo pari ad € 4.361,96 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023
14.01.203.10839	2020	1425	0	-2.180,98	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	1431	0	-1.526,69	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	1435	0	-654,29	0,00	0,00

4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 1421 del 7 febbraio 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Armando De Crinito

— • —

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

ALLEGATO 1 - TICAMI SRL IMPRESA SOCIALE PROG ID 1500138 - RIDETERMINA				
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONI
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	38.341,87 €	38.341,87 €	30.953,46 €	importo ammesso inferiore al rendicontato
2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	2.120,00 €	2.120,00 €	1.420,00 €	importo ammesso inferiore al rendicontato
3. Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
4. Spese di personale	10.392,17 €	10.392,17 €	8.574,69 €	Importo ricondotto nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione.
5. Spese general	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	999,00 €	999,00 €	0,00 €	importo non ammesso
7. Servizi di consulenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
totale importi	62.353,04 €	62.353,04 €	51.448,15 €	
CONTRIBUTO CONCESSO	24.941,22 €			
CONTRIBUTO RIDETERMINATO	20.579,26 €			
ECONOMIA	4.361,96 €			

SPESA NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	60 del 7/05/2019	1.388,41 €	Spesa non ammissibile, ai sensi dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la rendicontazione; in quanto la data di emissione della fattura di acconto risulta il 07/05/2019, data antecedente l'ammissibilità delle spese 10/05/2019.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	118/001 del 20/06/2019	2.000,00 €	Spesa non ammissibile, in quanto non prevista tra le voci di costo del punto 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione; la spesa non può essere considerata tra le voci di costo del punto 6.2 delle Linee Guida per la rendicontazione in quanto non strettamente funzionale e necessaria all'installazione dei beni previsti all'art. 8.3 misura A punto 1 del Bando.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	125/001 del 08/07/2019	4.000,00 €	Spesa non ammissibile, in quanto non prevista tra le voci di costo del punto 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione; la spesa non può essere considerata tra le voci di costo del punto 6.2 delle Linee Guida per la rendicontazione in quanto non strettamente funzionale e necessaria all'installazione dei beni previsti all'art. 8.3 misura A punto 1 del Bando.
2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	118/001 del 20/06/2019	700,00 €	Spesa non ammissibile, ai sensi dell'art. 6.2 delle Linee Guida per la rendicontazione "spesa non strettamente funzionale e necessaria all'installazione dei beni previsti all'art. 8.3 Misura A, punto 1 del Bando".
4. Spese di personale		1.817,48 €	riparametrizzato importo, alla percentuale prevista ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione.
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	AK00192257	399,60 €	Ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee guida per la rendicontazione non sono ammissibili a contributo le spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese considerate ammissibili; pertanto la spesa non è ammissibile in quanto non prevista nelle voci di spesa di cui all'art. 6.6 delle Linee guida per la rendicontazione
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	AK00141587	199,80 €	Ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee guida per la rendicontazione non sono ammissibili a contributo le spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese considerate ammissibili; pertanto la spesa non è ammissibile in quanto non prevista nelle voci di spesa di cui all'art. 6.6 delle Linee guida per la rendicontazione
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	AK00192257	399,60 €	Ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee guida per la rendicontazione non sono ammissibili a contributo le spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese considerate ammissibili; pertanto la spesa non è ammissibile in quanto non prevista nelle voci di spesa di cui all'art. 6.6 delle Linee guida per la rendicontazione
		10.904,89 €	

**D.d.s. 24 maggio 2021 - n. 6909
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III
- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione
concessa all'impresa Camisana di Giuseppe & C. s.n.c. per la
realizzazione del progetto ID 1676195 - CUP E22C20000110006
a valere sul bando «AL VIA» Agevolazioni Lombarde per la
Valorizzazione degli Investimenti Aziendali**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP E L'ARTIGIANATO

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla promozione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, e successivi decreti di aggiornamento, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva il Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 4283 del 29 marzo 2021 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del IV e V Provvedimento organizzativo 2021, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- n. 4460 del 31 marzo 2021 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito dei sopra citati provvedimenti organizzativi, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 e per la fase di verifica documentale e rideterminazione in relazione al Bando «AL VIA integrato con la Linea Investimenti Aziendali Fast» di cui al d.d.u.o. n. 9679 del 7 agosto 2020;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 16243 del 22 dicembre 2020 con il quale è stata concessa all'impresa Camisana di Giuseppe & C. s.n.c. l'agevolazione di seguito indicata:

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

Totale spese ammissibili Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario Euro
					aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	
€ 173.803,63	€ 147.733,00	€ 103.413,16	€ 33.230,95	Regolamento di esenzione ex art. 17	€ 5.250,00	€ 26.070,54	€ 0,00

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 15 gennaio 2021;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibile su SiAge la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Preso atto, altresì, che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 59.093,24 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 15 gennaio 2021;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 4106686
- Codice variazione concessione COVAR: 497929

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 15 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa SiAge;

Dato atto che:

- il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha concluso la verifica della rendicontazione in data 12 maggio 2021, come risulta nel sistema informativo SIAGE;
- il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 16243 del 22 dicembre 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» secondo quanto indicato nel d.d.u.o. n. 4460 del 31 marzo 2021;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Camisana di Giuseppe & C. s.n.c. (c.f. 00253450167 e coben 800274) come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;
3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;
4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 16243 del 22 dicembre 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

ALLEGATO 1 - CAMISANA DI GIUSEPPE & C. S.N.C. - PROG ID 1676195 - RIDETERMINA				
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 145.803,63	€ 155.900,00	€ 155.900,00	
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 4.500,00	Totale ammesso inferiore al totale rendicontato.
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 5.000,00	€ 24.149,68	€ 12.209,88	Totale ammesso inferiore al totale rendicontato.
totale importi	€ 173.803,63	€ 200.049,68	€ 172.609,88	

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 146.718,40		
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 33.011,64		
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA			
CONTRIBUTO	€ 25.891,48		
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 5.223,00		

ALLEGATO 1 - CAMISANA DI GIUSEPPE & C. S.N.C. - PROG ID 1676195 - RIDETERMINA			
SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	162 del 23/12/2019	€ 15.500,00	Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.2 delle Linee guida per la rendicontazione (non ammessa consulenza avviamento software)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	172 del 30/09/2020	€ 3.497,00	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida per la rendicontazione (componenti elettronici più modifiche software per revamping macchinario)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	37 del 30/06/2020	€ 253,00	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida per la rendicontazione (smaltimento inerti)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	164 del 30/09/2020	€ 466,00	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida per la rendicontazione (bocchetti lavorati e Kit viteria di fissaggio per revamping macchinario)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	173 del 09/10/2020	€ 643,30	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida per la rendicontazione (assistenza tecnica)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	183 del 30/11/2020	€ 1.600,00	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida per la rendicontazione (aggiunta programma, aggiunta trasduttore per revamping macchinario)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	105 del 30/10/2020	€ 4.700,00	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida per la rendicontazione (upgrade lavatrice per revamping macchinario)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	171 del 30/09/2020	€ 780,50	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida per la rendicontazione (assistenza tecnica)
TOTALE		€ 27.439,80	

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

**D.d.u.o. 19 maggio 2021 - n. 6648
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta - Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2370410**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Richiamati:

- il decreto n. 11578 del 3 agosto 2018 con cui l'Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 individua quale Responsabile di Asse III della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico;
- la d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020 «2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.B.2 «Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali» a valere sull'azione III.3.B.2.3 del POR FESR 2014-2020 corrispondente all'azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato, con una dotazione pari a 17.000.000,00 euro che demanda al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda quale Responsabile di Asse III, l'adozione del decreto di approvazione dell'avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa;
- il d.d.u.o. n. 7917 del 6 luglio 2020 che approva:
 - il bando «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» che attribuisce la competenza della fase di selezione e concessione al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della competenza tematica;
 - le linee guida per l'attuazione del bando e la rendicontazione delle spese ammissibili collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;
- il d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020 di approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse alla valutazione di merito;
- il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con il quale viene formalmente ammesso alla valutazione di merito il progetto ID 2380258 e, conseguentemente, sono rettificati e sostituiti gli allegati 1 e 2 del d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020;
- il d.d.u.o. n. 971 del 1° febbraio 2021 di costituzione del Nucleo di valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;

Rilevato che, ai sensi della d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020, il responsabile del procedimento per la fase di concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, variazioni del beneficiario, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda;

Dato atto che:

- l'art. A.3 del bando prevede che possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di

intervento esercitano o intendono esercitare l'attività:

- ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o ho-tel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel);
- ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
- l'art. B.2 del bando prevede, tra l'altro, laddove siano previste spese di cui alla lettera b) opere edili-murarie e impiantistiche ai sensi del successivo articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità), che il fabbricato o il terreno interessati da tali opere debba avere destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività di cui all'articolo A.3;
- l'ammissibilità alla valutazione di merito è stata operata dal responsabile del procedimento per la fase di concessione sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 di cui alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione;
- l'art. C.3.d del bando prevede che l'istruttoria di merito delle proposte progettuali venga svolta unicamente sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale di cui alla sezione 2 «progetto» della domanda di adesione;

Rilevato che il soggetto richiedente ID progetto 2370410 ha dichiarato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso»

- di esercitare presso la sede oggetto di intervento l'attività ricettiva di albergo;
- che il fabbricato oggetto di intervento ha destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso dell'attività ricettiva;

Considerato che, successivamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica della domanda, operata dal Nucleo di valutazione sul progetto candidato, sono emersi elementi apparentemente contraddittori con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente dichiarati, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla base dei quali il responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito;

Dato atto che, come da documentazione pec agli atti (7 aprile 2021, prot. n. 1057), il responsabile del procedimento per la fase di concessione ha trasmesso al soggetto richiedente ID progetto 2370410 una nota di richiesta chiarimenti e contestuale preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 8 e seguenti della legge 241/90 con riferimento all'apparente contraddizione tra la dichiarazione, resa in domanda di agevolazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso, circa la tipologia di struttura e attività ricettiva esercitata o da esercitare nella sede oggetto di intervento e la descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della medesima domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici;

Rilevato, come da documentazione agli atti, che il soggetto richiedente ID progetto 2370410 ha risposto in data 12 aprile 2021 (prot. n. 1102 e 1211) alla nota del responsabile del procedimento per la fase di concessione:

- confermando, ai sensi del d.p.r. 445/2000, la suddetta attività ricettiva di albergo presso la sede oggetto di intervento;
- allegando atti comprovanti l'accertamento della proprietà immobiliare urbana dell'immobile oggetto di intervento da cui si desume la destinazione d'uso di convento per un subalterno e l'uso prevalente del corpo di fabbrica come residence-casa vacanza per un altro subalterno;

Valutato che dalla descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici e dalle osservazioni pervenute si rileva:

- l'insussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio sia dell'attività ricettiva di residenza turistico alberghiera sia dell'attività ricettiva di albergo;
- l'assenza del requisito soggettivo di esercizio nella sede oggetto di intervento di una tipologia di attività ricettiva ammessa dal bando ai sensi dell'art. A.3;

Valutato che le osservazioni pervenute non introducono elementi atti a superare le incongruenze tra la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla base della quale il Responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione

di merito e la descrizione del «progetto» sulla quale ha operato il Nucleo di valutazione, consolidando e confermando la necessità di annullamento del relativo atto per cui è stato avviato il procedimento di adozione di provvedimento negativo;

Considerato che:

- dai rilievi emersi a seguito dell'istruttoria tecnica e dalle osservazioni pervenute da parte del soggetto richiedente ID progetto 2370410 si rileva l'insussistenza del requisito di esercizio di attività ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative o di attività ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative;
- la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2370410 si rende necessaria rispetto all'interesse pubblico concreto e attuale di perseguire le finalità del bando sostenendo le strutture ricettive che operano nel settore dell'offerta dell'accoglienza turistica alberghiera così come qualificate dalla Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e relativi atti attuativi;
- il perseguimento dell'interesse pubblico concreto e attuale richiede la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2370410 al fine altresì di non recare pregiudizio nei confronti dei soggetti controinteressati candidati alla misura e in possesso dei requisiti previsti dal bando;

Rilevata la conseguente inefficacia della valutazione riferita al progetto ID 2370410 operata dal Nucleo di valutazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può annullare di ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di esercitare l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento all'ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2370410 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

Dato atto di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di esercitare, in presenza di quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate con particolare riferimento alle motivazioni di pubblico interesse concreto e attuale, l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento al soggetto richiedente ID progetto 2370410 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

2. di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione;

5. di comunicare il presente provvedimento al soggetto interessato, disporre la sua pubblicazione sul BURL e sui siti www.fesr.regione.lombardia.it e www.bandiregione.lombardia.it

Il dirigente
Antonella Prete

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

**D.d.u.o. 18 maggio 2021 - n. 6649
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta - Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2367116**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITA'
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Richiamati:

- il decreto n. 11578 del 3 agosto 2018 con cui l'Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 individua quale Responsabile di Asse III della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico;
 - la d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020 «2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.B.2 «Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali» a valere sull'azione III.3.B.2.3 del POR FESR 2014-2020 corrispondente all'azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato, con una dotazione pari a 17.000.000,00 euro che demanda al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda quale Responsabile di Asse III, l'adozione del decreto di approvazione dell'avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa;
 - il d.d.u.o. n. 7917 del 6 luglio 2020 che approva:
 - il bando «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» che attribuisce la competenza della fase di selezione e concessione al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della competenza tematica;
 - le linee guida per l'attuazione del bando e la rendicontazione delle spese ammissibili collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;
 - il d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020 di approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse alla valutazione di merito;
 - il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con il quale viene formalmente ammesso alla valutazione di merito il progetto ID 2380258 e, conseguentemente, sono rettificati e sostituiti gli allegati 1 e 2 del d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020;
 - il d.d.u.o. n. 971 del 1° febbraio 2021 di costituzione del Nucleo di valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;
- Rilevato che, ai sensi della d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020, il responsabile del procedimento per la fase di concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, variazioni del beneficiario, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda;
- Dato atto che:
- l'art. A.3 del bando prevede che possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l'attività:
 - ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel);
 - ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
 - l'ammissibilità alla valutazione di merito è stata operata dal responsabile del procedimento per la fase di concessione sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 di cui alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione;
 - l'art. C.3.d del bando prevede che l'istruttoria di merito delle proposte progettuali venga svolta unicamente sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale di cui alla sezione 2 «progetto» della domanda di adesione;
- Rilevato che il soggetto richiedente ID progetto 2367116 ha dichiarato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» di esercitare presso la sede oggetto di intervento l'attività ricettiva di residenza turistico alberghiera;
- Considerato che, successivamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica della domanda, operata dal Nucleo di valutazione sul progetto candidato, sono emersi elementi apparentemente contraddittori con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente dichiarati, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla base dei quali il responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito;
- Dato atto che, come da documentazione pec agli atti (7 aprile 2021, prot. n. 1058), il responsabile del procedimento per la fase di concessione ha trasmesso al soggetto richiedente ID progetto 2367116 una nota di richiesta chiarimenti e contestuale preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 8 e seguenti della legge 241/90 con riferimento all'apparente contraddizione tra la dichiarazione, resa in domanda di agevolazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso, circa la tipologia di struttura e attività ricettiva esercitata o da esercitare nella sede oggetto di intervento e la descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della medesima domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici;
- Rilevato, come da documentazione agli atti, che il soggetto richiedente ID progetto 2367116 ha risposto in data 9 aprile 2021 (prot. n. 1095) alla nota del responsabile del procedimento per la fase di concessione:
- confermando, ai sensi del d.p.r. 445/2000, la suddetta dichiarazione circa l'esercizio di attività ricettiva di residenza turistico alberghiera;
 - precisando che le sei nuove unità oggetto della domanda di adesione si andranno a sommare alle quattro unità già esistenti e attualmente classificate come casa appartamento vacanze come da SCIA allegata;
- Valutato che dalla descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici si rileva:
- l'insussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività ricettiva di residenza turistico alberghiera;
 - l'assenza del requisito soggettivo di esercizio nella sede oggetto di intervento di una tipologia di attività ricettiva ammessa dal bando ai sensi dell'art. A.3;
- Valutato che le osservazioni pervenute non introducono elementi atti a superare le incongruenze, tra la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla quale il Responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito e la descrizione del «progetto» sulla quale il Nucleo di valutazione ha operato la valutazione di merito, consolidando e confermando la necessità di annullamento del relativo atto per cui è stato avviato il procedimento di adozione di provvedimento negativo;
- Considerato che:
- dai rilievi emersi a seguito dell'istruttoria tecnica e dalle osservazioni pervenute da parte del soggetto richiedente ID progetto 2367116 si rileva l'insussistenza del requisito di esercizio di attività ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative o di attività ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative;

- la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2367116 si rende necessaria rispetto all'interesse pubblico concreto e attuale di perseguire le finalità del bando sostenendo le strutture ricettive che operano nel settore dell'offerta dell'accoglienza turistica alberghiera così come qualificate dalla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e relativi atti attuativi;
- il perseguimento dell'interesse pubblico concreto e attuale richiede la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2367116 al fine altresì di non recare pregiudizio nei confronti dei soggetti controinteressati candidati alla misura e in possesso dei requisiti previsti dal bando;

Rilevata la conseguente inefficacia della valutazione Nucleo riferita al progetto ID 2367116 operata dal Nucleo di valutazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può annullare di ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di esercitare l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento all'ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2367116 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

Dato atto di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di esercitare, in presenza di quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate con particolare riferimento alle motivazioni di pubblico interesse concreto e attuale, l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento al soggetto richiedente ID progetto 2367116 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

2. di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione;

5. di comunicare il presente provvedimento al soggetto interessato, disporre la sua pubblicazione sul BURL e sui siti www.fesr.regione.lombardia.it e www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Antonella Prete

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

**D.d.u.o. 18 maggio 2021 - n. 6650
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione
III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 Dell'accordo di partenariato) bando
sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere
e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta -
Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio
2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di
merito della domanda id progetto 2362049**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Richiamati:

- il decreto n. 11578 del 3 agosto 2018 con cui l'Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 individua quale Responsabile di Asse III della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico;
- la d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020 «2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.B.2 «Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali» a valere sull'azione III.3.B.2.3 del POR FESR 2014-2020 corrispondente all'azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato, con una dotazione pari a 17.000.000,00 euro che demanda al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda quale Responsabile di Asse III, l'adozione del decreto di approvazione dell'avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa;
- il d.d.u.o. n. 7917 del 6 luglio 2020 che approva:
 - il bando «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» che attribuisce la competenza della fase di selezione e concessione al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della competenza tematica;
 - le linee guida per l'attuazione del bando e la rendicontazione delle spese ammissibili collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;
- il d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020 di approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse alla valutazione di merito;
- il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con il quale viene formalmente ammesso alla valutazione di merito il progetto ID 2380258 e, conseguentemente, sono rettificati e sostituiti gli allegati 1 e 2 del d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020;
- il d.d.u.o. n. 971 del 1° febbraio 2021 di costituzione del Nucleo di valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;

Rilevato che, ai sensi della d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020, il responsabile del procedimento per la fase di concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, variazioni del beneficiario, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda;

Dato atto che:

- l'art. A.3 del bando prevede che possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l'attività;

- ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel);
- ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);

- l'ammissibilità alla valutazione di merito è stata operata dal responsabile del procedimento per la fase di concessione sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 di cui alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione;
- l'art. C.3.d del bando prevede che l'istruttoria di merito delle proposte progettuali venga svolta unicamente sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale di cui alla sezione 2 «progetto» della domanda di adesione;

Rilevato che il soggetto richiedente ID progetto 2362049 ha dichiarato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» di esercitare presso la sede oggetto di intervento l'attività ricettiva di albergo;

Considerato che, successivamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica della domanda operata dal Nucleo di valutazione sul progetto candidato, sono emersi elementi apparentemente contraddittori con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente dichiarati, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla base dei quali il responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito;

Dato atto che, come da documentazione pec agli atti (7 aprile 2021, prot. n. 1060), il responsabile del procedimento per la fase di concessione ha trasmesso al soggetto richiedente ID progetto 2362049 una nota di richiesta chiarimenti e contestuale preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 8 e seguenti della legge 241/90 con riferimento all'apparente contraddizione tra la dichiarazione, resa in domanda di agevolazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso», circa la tipologia di struttura e attività ricettiva esercitata o da esercitare nella sede oggetto di intervento e la descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della medesima domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici;

Rilevato, come da documentazione agli atti, che il soggetto richiedente ID progetto 2362049 ha risposto in data 13 aprile 2021 (prot. n. 1290) alla nota del responsabile del procedimento per la fase di concessione:

- confermando, ai sensi del d.p.r. 445/2000, la suddetta dichiarazione circa l'esercizio di attività ricettiva di albergo;
- precisando che la realizzazione dei due miniappartamenti costituisce ampliamento della struttura già presente grazie al quale l'impresa chiederà la qualifica come albergo;

Valutato che dalla descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici si rileva:

- l'insussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività ricettiva di albergo;
- l'assenza del requisito soggettivo di esercizio nella sede oggetto di intervento di una tipologia di attività ricettiva ammessa dal bando ai sensi dell'art. A.3;

Valutato che le osservazioni pervenute non introducono elementi atti a superare le incongruenze tra la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla base della quale il Responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito e la descrizione del «progetto» sulla quale ha operato il Nucleo di valutazione, consolidando e confermando la necessità di annullamento del relativo atto per cui è stato avviato il procedimento di adozione di provvedimento negativo;

Considerato che:

- dai rilievi emersi a seguito dell'istruttoria tecnica e dalle osservazioni pervenute da parte del soggetto richiedente ID progetto 2362049 si rileva l'insussistenza del requisito di esercizio di attività ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative o di attività ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative;
- la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2362049 si rende

necessaria rispetto all'interesse pubblico concreto e attuale di perseguire le finalità del bando sostenendo le strutture ricettive che operano nel settore dell'offerta dell'accoglienza turistica alberghiera così come qualificate dalla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e relativi atti attuativi;

- il perseguimento dell'interesse pubblico concreto e attuale richiede la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2362049 al fine altresì di non recare pregiudizio nei confronti dei soggetti controinteressati candidati alla misura e in possesso dei requisiti previsti dal bando;

Rilevata la conseguente inefficacia della valutazione riferita al progetto ID 2362049 operata dal Nucleo di valutazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può annullare di ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di esercitare l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento all'ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2362049 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

Dato atto di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di esercitare, in presenza di quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate con particolare riferimento alle motivazioni di pubblico interesse concreto e attuale, l'autotutela amministrativa, l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento al soggetto richiedente ID progetto 2362049 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

2. di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione;

5. di comunicare il presente provvedimento al soggetto interessato, disporre la sua pubblicazione sul BURL e sui siti www.fesr.regione.lombardia.it e www.bandir.regione.lombardia.it

Il dirigente
Antonella Prete

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

D.d.u.o. 18 maggio 2021 - n. 6651
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione III.3.B.2.3 (azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta - Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2361268

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ
 E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Richiamati:

- il decreto n. 11578 del 3 agosto 2018 con cui l'Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 individua quale Responsabile di Asse III della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico;
- la d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020 «2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.B.2 «Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali» a valere sull'azione III.3.B.2.3 del POR FESR 2014-2020 corrispondente all'azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato, con una dotazione pari a 17.000.000,00 euro che demanda al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda quale Responsabile di Asse III, l'adozione del decreto di approvazione dell'avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa;
- il d.d.u.o. n. 7917 del 6 luglio 2020 che approva:
 - il bando «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» che attribuisce la competenza della fase di selezione e concessione al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della competenza tematica;
 - le linee guida per l'attuazione del bando e la rendicontazione delle spese ammissibili collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;
- il d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020 di approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse alla valutazione di merito;
- il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con il quale viene formalmente ammesso alla valutazione di merito il progetto ID 2380258 e, conseguentemente, sono rettificati e sostituiti gli allegati 1 e 2 del d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020;
- il d.d.u.o. n. 971 del 1° febbraio 2021 di costituzione del Nucleo di valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;

Rilevato che, ai sensi della d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020, il responsabile del procedimento per la fase di concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, variazioni del beneficiario, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda;

Dato atto che:

- l'art. A.3 del bando prevede che possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l'attività;

- ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o ho-tel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel);
- ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);

- l'ammissibilità alla valutazione di merito è stata operata dal responsabile del procedimento per la fase di concessione sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 di cui alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione;
- l'art. C.3.d del bando prevede che l'istruttoria di merito delle proposte progettuali venga svolta unicamente sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale di cui alla sezione 2 «progetto» della domanda di adesione;

Rilevato che il soggetto richiedente ID progetto 2361268 ha dichiarato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» di esercitare presso la sede oggetto di intervento l'attività ricettiva di residenza turistico alberghiera;

Considerato che, successivamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica della domanda, operata dal Nucleo di valutazione sul progetto candidato, sono emersi elementi apparentemente contraddittori con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente dichiarati, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla base dei quali il responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito;

Dato atto che, come da documentazione pec agli atti (7 aprile 2021, prot. n. 1061), il responsabile del procedimento per la fase di concessione ha trasmesso al soggetto richiedente ID progetto 2361268 una nota di richiesta chiarimenti e contestuale preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 8 e seguenti della legge 241/90 con riferimento all'apparente contraddizione tra la dichiarazione, resa in domanda di agevolazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso, circa la tipologia di struttura e attività ricettiva esercitata o da esercitare nella sede oggetto di intervento e la descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della medesima domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici;

Rilevato, come da documentazione agli atti, che il soggetto richiedente ID progetto 2361268 ha risposto in data 12 aprile 2021 (prot. n. 1109) alla nota del responsabile del procedimento per la fase di concessione rettificando, ai sensi del d.p.r. 445/2000, da residenza turistica alberghiera ad albergo la dichiarazione, resa in domanda di adesione ai sensi del d.p.r. 445/2000, relativa alla tipologia di attività ricettiva presso la sede oggetto di intervento;

Valutato che dalla descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici si rileva:

- l'insussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio sia dell'attività ricettiva di residenza turistico alberghiera sia dell'attività ricettiva di albergo;
- l'assenza del requisito soggettivo di esercizio nella sede oggetto di intervento di una tipologia di attività ricettiva ammessa dal bando ai sensi dell'art. A.3;

Valutato che le osservazioni pervenute non introducono elementi atti a superare le incongruenze tra la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla base della quale il Responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito e la descrizione del «progetto» sulla quale ha operato il Nucleo di valutazione, consolidando e confermando la necessità di annullamento del relativo atto per cui è stato avviato il procedimento di adozione di provvedimento negativo;

Considerato che:

- dai rilievi emersi a seguito dell'istruttoria tecnica e dalle osservazioni pervenute da parte del soggetto richiedente ID progetto 2361268 si rileva l'insussistenza del requisito di esercizio di attività ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative o di attività ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative;
- la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2361268 si rende necessaria rispetto all'interesse pubblico concreto e attua-

le di perseguire le finalità del bando sostenendo le strutture ricettive che operano nel settore dell'offerta dell'accoglienza turistica alberghiera così come qualificate dalla Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e relativi atti attuativi;

- il perseguimento dell'interesse pubblico concreto e attuale richiede la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2361268 al fine altresì di non recare pregiudizio nei confronti dei soggetti controinteressati candidati alla misura e in possesso dei requisiti previsti dal bando;

Rilevata la conseguente inefficacia della valutazione riferita al progetto ID 2361268 operata dal Nucleo di valutazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può annullare di ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di esercitare l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento all'ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2361268 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

Dato atto di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di esercitare, in presenza di quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate con particolare riferimento alle motivazioni di pubblico interesse concreto e attuale, l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento al soggetto richiedente ID progetto 2361268 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

2. di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione;

5. di comunicare il presente provvedimento al soggetto interessato, disporre la sua pubblicazione sul BURL e sui siti www.fesr.regione.lombardia.it e www.bandiregione.lombardia.it

Il dirigente
Antonella Prete

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

D.d.u.o. 18 maggio 2021 - n. 6652
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione III.3.B.2.3 (azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta - Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2353428

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Richiamati:

- il decreto n. 11578 del 3 agosto 2018 con cui l'Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 individua quale Responsabile di Asse III della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico;
- la d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020 «2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.B.2 «Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali» a valere sull'azione III.3.B.2.3 del POR FESR 2014-2020 corrispondente all'azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato, con una dotazione pari a 17.000.000,00 euro che demanda al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda quale Responsabile di Asse III, l'adozione del decreto di approvazione dell'avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa;
- il d.d.u.o. n. 7917 del 6 luglio 2020 che approva:
 - il bando «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» che attribuisce la competenza della fase di selezione e concessione al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della competenza tematica;
 - le linee guida per l'attuazione del bando e la rendicontazione delle spese ammissibili collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;
- il d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020 di approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse alla valutazione di merito;
- il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con il quale viene formalmente ammesso alla valutazione di merito il progetto ID 2380258 e, conseguentemente, sono rettificati e sostituiti gli allegati 1 e 2 del d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020;
- il d.d.u.o. n. 971 del 1° febbraio 2021 di costituzione del Nucleo di valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;

Rilevato che, ai sensi della d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020, il responsabile del procedimento per la fase di concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, variazioni del beneficiario, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda;

Dato atto che:

- l'art. A.3 del bando prevede che possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l'attività;

- ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel);
- ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);

- l'art. B.2 del bando prevede, tra l'altro, laddove siano previste spese di cui alla lettera b) opere edili-murarie e impiantistiche ai sensi del successivo articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità), che il fabbricato o il terreno interessati da tali opere debba avere destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività di cui all'articolo A.3;
- l'ammissibilità alla valutazione di merito è stata operata dal responsabile del procedimento per la fase di concessione sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 di cui alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione;
- l'art. C.3.d del bando prevede che l'istruttoria di merito delle proposte progettuali venga svolta unicamente sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale di cui alla sezione 2 «progetto» della domanda di adesione;

Rilevato che il soggetto richiedente ID progetto 2353428 ha dichiarato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione di esercitare presso la sede oggetto di intervento attività ricettiva di albergo;

Considerato che, successivamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica della domanda, operata dal Nucleo di valutazione sul progetto candidato, sono emersi elementi apparentemente contraddittori con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente dichiarati, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla base dei quali il responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito;

Dato atto che, come da documentazione pec agli atti (7 aprile 2021, prot. n. 1062), il responsabile del procedimento per la fase di concessione ha trasmesso al soggetto richiedente ID progetto 2353428 una nota di richiesta chiarimenti e contestuale preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 8 e seguenti della legge 241/90 con riferimento all'apparente contraddizione tra la dichiarazione, resa in domanda di agevolazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso, circa la tipologia di struttura e attività ricettiva esercitata o da esercitare nella sede oggetto di intervento e la descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della medesima domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici;

Rilevato, come da documentazione agli atti, che il soggetto richiedente ID progetto 2353428 ha risposto in data 9 aprile 2021 (prot. n. 1091) alla nota del responsabile del procedimento per la fase di concessione:

- confermando la dichiarazione, resa in domanda di adesione ai sensi del DPR 445/2000, di attività ricettiva di albergo presso la sede oggetto di intervento;
- precisando che in fase costruttiva saranno realizzate camere in numero maggiore rispetto al progetto di massima allegato alla domanda;

Valutato che dalla descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici si rileva:

- l'insussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività ricettiva di albergo;
- l'assenza del requisito soggettivo di esercizio nella sede oggetto di intervento di una tipologia di attività ricettiva ammessa dal bando ai sensi dell'art. A.3;

Valutato che:

- le osservazioni pervenute introducono elementi ulteriori integrativi rispetto a quelli presenti nella proposta progettuale di cui alla sezione 2 progetto e come tali non accoglibili in quanto assimilabili a integrazione documentale ai sensi dell'art. C.3.d. del bando;
- le incongruenze, tra la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla quale il Responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito e la descrizione del «progetto» sulla quale il Nucleo di valutazione ha operato la valutazione di merito, non risultano

superate consolidando e confermando la necessità di annullamento del relativo atto per cui è stato avviato il procedimento di adozione di provvedimento negativo;

Considerato che:

- dai rilievi emersi a seguito dell'istruttoria tecnica e dalle osservazioni pervenute da parte del soggetto richiedente ID progetto 2353428 si rileva l'insussistenza del requisito di esercizio di attività ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative o di attività ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative;
- la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2353428 si rende necessaria rispetto all'interesse pubblico concreto e attuale di perseguire le finalità del bando sostenendo le strutture ricettive che operano nel settore dell'offerta dell'accoglienza turistica alberghiera così come qualificate dalla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e relativi atti attuativi;
- il perseguimento dell'interesse pubblico concreto e attuale richiede la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2353428 al fine altresì di non recare pregiudizio nei confronti dei soggetti controinteressati candidati alla misura e in possesso dei requisiti previsti dal bando;

Rilevata la conseguente inefficacia della valutazione riferita al progetto ID 2353428 operata dal Nucleo di valutazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può annullare di ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di esercitare l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento all'ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2353428 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

Dato atto di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di esercitare, in presenza di quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate con particolare riferimento alle motivazioni di pubblico interesse concreto e attuale, l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento al soggetto richiedente ID progetto 2353428 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

2. di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione;

5. di comunicare il presente provvedimento al soggetto interessato, disporre la sua pubblicazione sul BURL e sui siti www.fesr.regione.lombardia.it e www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Antonella Prete

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

D.d.u.o. 18 maggio 2021 - n. 6653
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione III.3.B.2.3 (azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta - Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 relativamente alla ammissibilità alla valutazione di merito della domanda id progetto 2347738

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Richiamati:

- il decreto n. 11578 del 3 agosto 2018 con cui l'Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 individua quale Responsabile di Asse III della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico;
- la d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020 «2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.B.2 «Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali» a valere sull'azione III.3.B.2.3 del POR FESR 2014-2020 corrispondente all'azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato, con una dotazione pari a 17.000.000,00 euro che demanda al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda quale Responsabile di Asse III, l'adozione del decreto di approvazione dell'avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa;
- il d.d.u.o. n. 7917 del 6 luglio 2020 che approva:
 - il bando «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta» che attribuisce la competenza della fase di selezione e concessione al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della competenza tematica;
 - le linee guida per l'attuazione del bando e la rendicontazione delle spese ammissibili collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;
- il d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020 di approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse alla valutazione di merito;
- il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con il quale viene formalmente ammesso alla valutazione di merito il progetto ID 2380258 e, conseguentemente, sono rettificati e sostituiti gli allegati 1 e 2 del d.d.u.o. n. 16250 del 22 dicembre 2020;
- il d.d.u.o. n. 971 del 1° febbraio 2021 di costituzione del Nucleo di valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul «Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta»;

Rilevato che, ai sensi della d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020, il responsabile del procedimento per la fase di concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, variazioni del beneficiario, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda;

Dato atto che:

- l'art. A.3 del bando prevede che possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l'attività;

- ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o ho-tel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel);
- ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);

- l'ammissibilità alla valutazione di merito è stata operata dal responsabile del procedimento per la fase di concessione sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 di cui alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione;
- l'art. C.3.d del bando prevede che l'istruttoria di merito delle proposte progettuali venga svolta unicamente sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale di cui alla sezione 2 «progetto» della domanda di adesione;

Rilevato che il soggetto richiedente ID progetto 2347738 ha dichiarato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione di esercitare presso la sede oggetto di intervento attività ricettiva di residenza turistico alberghiera;

Considerato che, successivamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica della domanda, operata dal Nucleo di valutazione sul progetto candidato, sono emersi elementi apparentemente contraddittori con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente dichiarati, ai sensi del d.p.r. 445/2000, alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla base dei quali il responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito;

Dato atto che, come da documentazione pec agli atti (7 aprile 2021, prot. n. 1063), il responsabile del procedimento per la fase di concessione ha trasmesso al soggetto richiedente ID progetto 2347738 una nota di richiesta chiarimenti e contestuale preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 8 e seguenti della legge 241/90 con riferimento all'apparente contraddizione tra la dichiarazione, resa in domanda di agevolazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso, circa la tipologia di struttura e attività ricettiva esercitata o da esercitare nella sede oggetto di intervento e la descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della medesima domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici;

Rilevato, come da documentazione agli atti, che il soggetto richiedente ID progetto 2347738 ha risposto in data 8 aprile 2021 (prot. n. 1083 e 1088) alla nota del responsabile del procedimento per la fase di concessione confermando la dichiarazione, resa in domanda di adesione ai sensi del DPR 445/2000, di attività ricettiva di residenza turistica alberghiera presso la sede oggetto di intervento;

Valutato che dalla descrizione della struttura ricettiva oggetto di intervento rinvenibile nella sezione 2 «progetto» della domanda e/o negli allegati relazione tecnica ed elaborati grafici si rileva:

- l'insussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività ricettiva di residenza turistico alberghiera;
- l'assenza del requisito soggettivo di esercizio nella sede oggetto di intervento di una tipologia di attività ricettiva ammessa dal bando ai sensi dell'art. A.3;

Valutato che le osservazioni pervenute non introducono elementi utili a superare le incongruenze, tra la dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 alla sezione 1 «requisiti di accesso» della domanda di adesione sulla quale il Responsabile del procedimento aveva operato l'ammissione alla valutazione di merito e la descrizione del «progetto» sulla quale il Nucleo di valutazione ha operato la valutazione di merito, consolidando e confermando la necessità di annullamento del relativo atto per cui è stato avviato il procedimento di adozione di provvedimento negativo;

Considerato che:

- dai rilievi emersi a seguito dell'istruttoria tecnica si rileva l'insussistenza del requisito di esercizio di attività ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative o di attività ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 e relative disposizioni attuative;
- la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2347738 si rende necessaria rispetto all'interesse pubblico concreto e attuale di perseguire le finalità del bando sostenendo le strutture ricettive che operano nel settore dell'offerta dell'accoglienza;

za turistica alberghiera così come qualificate dalla Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e relativi atti attuativi

- il perseguimento dell'interesse pubblico concreto e attuale richiede la rimozione dell'atto di ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2347738 al fine altresì di non recare pregiudizio nei confronti dei soggetti controinteressati candidati alla misura e in possesso dei requisiti previsti dal bando;

Rilevata la conseguente inefficacia della valutazione riferita al progetto ID 2347738 operata dal Nucleo di valutazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può annullare di ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di esercitare l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento all'ammissibilità alla valutazione di merito del soggetto richiedente ID progetto 2347738 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

Dato atto di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di esercitare, in presenza di quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate con particolare riferimento alle motivazioni di pubblico interesse concreto e attuale, l'autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, annullando il d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021 con riferimento al soggetto richiedente ID progetto 2347738 sulla base del mancato rispetto delle previsioni del bando e delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale;

2. di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 970 del 1° febbraio 2021;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione;

5. di comunicare il presente provvedimento al soggetto interessato, disporre la sua pubblicazione sul BURL e sui siti www.fesr.regione.lombardia.it e www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Antonella Prete

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 676 del 21 maggio 2021

Ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 - Piano delle opere pubbliche aggiornamento 7 - Finanziamento del progetto ID-83 del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra po relativo ai «Lavori di delocalizzazione dell'impianto idrovoro ex Revere in località Moglia del comune di Sermide e Felonica (MN)» - CUP J16J15002020001

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Vista il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n.3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Vista da ultimo l'ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 con cui il Commissario delegato aggiorna il «piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 7», e prevede in «Allegato B: progetti ammessi in corso

di progettazione», l'intervento in oggetto con un importo pari ad € 8.000.000,00.

Richiamato il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Dato atto che,

- il Consorzio, in data 13 settembre 2017, ha presentato una relazione contenente due proposte di intervento, alternative, sull'impianto idrovoro: la prima di adeguamento sismico dell'edificio esistente, la seconda di delocalizzazione in nuova struttura già in costruzione;
- tale proposta, corredata del parere n. 5486 del 12 ottobre 2017 della Soprintendenza favorevole alla delocalizzazione, è stata esaminata dal CTS nella seduta del 12 ottobre 2017; la conseguente comunicazione della Struttura Commissariale preposta richiedeva «una diversa soluzione progettuale di intervento sugli edifici esistenti che garantisca contemporaneamente la compatibilità con la tutela storico-architettonica dei beni e la sufficiente mitigazione del rischio sismico»;
- in risposta a quanto sopra, il Consorzio ha trasmesso in data 11 ottobre 2018 le seguenti precisazioni del progettista: «la scelta di raggiungere un livello sismico limitato al 60% è da valutare attentamente in quanto l'edificio rappresenta un elemento di importanza strategica » e «a fronte di una netta riduzione del livello di sicurezza non si ottiene una altrettanto netta riduzione dei costi e dell'impatto sul fabbricato, infatti il controventamento esterno, che insieme alla struttura reticolare piana posta a livello delle capriate che legano le pareti verticali costituiscono il sistema deputato a rinforzare la struttura esistente, rimane necessario per assorbire le spinte orizzontali che un eventuale sisma indurrebbe sulle strutture dell'edificio».
- sulla base di tali chiarimenti, con nota prot. n. C1.2018.6105 del 18 ottobre 2018 è stato, quindi, trasmesso il parere favorevole al finanziamento della delocalizzazione dell'impianto idrovoro, come valutato dal Comitato Tecnico Scientifico del 16 ottobre 2018;
- il Consorzio, con nota acquisita a protocollo n C1.2021.1059 del 29 aprile 2021, ha trasmesso il progetto definitivo in oggetto, completo di tutti i pareri e le autorizzazioni recepite in sede di conferenza di servizi conclusasi con esito positivo in data 6 agosto 2020;
- nello specifico il progetto prevede:
 - opere civili e idrauliche quali: il canale di adduzione; la stazione di pompaggio principale con recapito a valle dell'attuale controchiavica della bonifica di Revere; la stazione di pompaggio secondaria con recapito nel mandracchio della bonifica agro mantovano - reggiano; la vasca di immissione e controchiavica emissaria, con conseguente modifica al tracciato dell'arginatura maestra del fiume po ed il locale trasformatori e quadri elettrici, realizzato nell'esistente fabbricato adibito a officina.
 - opere elettriche quali: le linee di derivazione dalla cabina di media tensione; trasformatori; linee di bassa tensione per alimentazione pompe, paratoie, luci; linee dati;
 - opere di mitigazione e inserimento ambientale quali: piantumazioni, parapetti, recinzioni, strutture di mitigazione e miglioramento dell'inserimento paesaggistico; aree di parcheggio e sosta e rete di percorsi per la valorizzazione delle nuove opere - riqualificazione dell'area limitrofa alla vecchia chiavica emissaria.

Valutato quindi dalla Struttura Commissariale il nuovo quadro economico e ritenuto ammissibile come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 10.199.205,85	€ 10.168.870,99
LAVORI IN ECONOMIA	€ 381.574,44	€ 296.400,10
IVA 22% - LAVORI IN APPALTO	€ 2.327.771,66	€ 2.302.359,64

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 750.000,00	€ 750.000,00
INDAGINI IVA E ONERI COMPRESI	€ 180.000,00	€ 180.000,00
ALLACCIAMENTI	€ 30.000,00	€ 30.000,00
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 451.448,05	€ 451.448,05
COLLAUDOTEC.AMMINISTRATIVO CON IVA E CASSA	€ 40.000,00	€ 40.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE - pubblicità appalto - anac	€ 40.000,00	€ 40.000,00
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 14.400.000,00	(A) € 14.259.078,78

Dato atto che il quadro economico come sopra valutato determina un contributo provvisorio a carico del Commissario delegato pari ad € 14.259.078,78, inferiore a quanto richiesto in quanto non sono state ritenute ammissibili le spese inerenti alla illuminazione d'accento, per € 30.334,86 e le spese di mitigazione ed inserimento ambientale, per € 85.174,34.

Dato atto che Il Comitato Tecnico Scientifico del 22 aprile 2021 ha espresso il parere favorevole al finanziamento degli interventi sopra meglio descritti.

Ritenuto pertanto, alla luce delle disposizioni vigenti, di poter ammettere a finanziamento il quadro economico come sopra meglio dettagliato, con un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari a complessivi € 14.259.078,78.

Ricordato inoltre che il Soggetto Attuatore, con il decreto n.149 del 21 settembre 2016, ha già erogato la quota di acconto per la progettazione, pari ad € 400.000,00, quale quota del 5% del contributo assegnato.

Dato atto pertanto che la copertura finanziaria del presente atto è stata individuata sulle risorse trasferite al Commissario delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente come segue:

- per € 400.000,00 a valere sulle risorse trasferite ai sensi della l 208/2016 comma 440° capitolo 7452
- per € 13.859.078,78 a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l. 78/2015 cap. 7452.

Richiamate

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il quadro economico relativo ai «lavori di delocalizzazione dell'impianto idrovoro ex Revere in località Moglia del Comune di Sermide e Felonica (MN) - CUP J16J15002020001», ID 83 - del Consorzio di Bonifica terre dei Gonzaga in Destra Po, come segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 10.168.870,99
LAVORI IN ECONOMIA	€ 296.400,10
IVA 22% - LAVORI IN APPALTO	€ 2.302.359,64
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 750.000,00
INDAGINI IVA E ONERI COMPRESI	€ 180.000,00
ALLACCIAMENTI	€ 30.000,00
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 451.448,05
COLLAUDO TEC. AMMINISTRATIVO CON IVA E CASSA	€ 40.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE - pubblicità appalto - anac	€ 40.000,00
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 14.259.078,78

2. di dare atto pertanto che il contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato è pari ad € 14.259.078,78;

3. che la copertura finanziaria del presente atto è stata individuata sulle risorse trasferite al Commissario delegato sul conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente come segue:

- per € 400.000,00 a valere sulle risorse trasferite ai sensi della l 208/2016 comma 440° capitolo 7452
- per € 13.859.078,78 a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l. 78/2015 cap. 7452.

4. di inserire in «Allegato A: progetti finanziati» dell'ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 gli interventi in oggetto, rimuovendo contestualmente dall'«allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione», come segue:

ID	BENEFICIARIO	PROGETTO APPROVATO	IMPORTO INTERVENTO AGGIORNATO	COFINANZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI	CONTRIBUTO CONCESSO
83	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	lavori di delocalizzazione dell'impianto idrovoro ex Revere in località Moglia del Comune di Sermide e Felonica (MN)	€ 14.400.000,00	€ 0,00	€ 14.259.078,78

5. di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 27 maggio 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 677 del 21 maggio 2021

Bando INAIL 6 - Approvazione di un progetto e concessione del relativo contributo per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza 7 novembre 2019, n. 520

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che - tra l'altro -:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per l'emergenza e la ricostruzione (art. 1, comma 2°);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono state assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1° e 6°);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5° e 5 bis);
- ha stabilito all'art. 1 comma 1 le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012);
- ha identificato in allegato 1 i 14 Comuni lombardi nei quali le attività produttive, al fine di favorire la loro rapida ripresa, devono acquisire il certificato di agibilità sismica di cui all'art. 3 comma 7, risolvendo le carenze strutturali così come meglio specificate al successivo comma 8.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visti i Regolamenti UE che disciplinano la concessione di contributi «de minimis» n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, valido per tutti i settori di cui in particolare si richiama la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, valido per il settore agricolo.

Visto il Regolamento UE n. 316/2019 del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo entrato in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea avvenuta il 22 febbraio 2019 e con il quale è stato elevato il massimale di contribuzione per il settore agricolo a € 20.000,00 nel triennio in luogo del precedente € 15.000,00, con la conseguente applicazione del nuovo limite a tutti gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016.

Preso atto del contenuto del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 19 maggio 2020, n. 5591, il quale

disciplina la definizione dell'importo totale degli Aiuti «de minimis» concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Preso atto altresì della nota del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DISR II del medesimo Ministero 13 luglio 2020, protocollo n. 0026355, con la quale, in forza del suddetto decreto Ministeriale, si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- a partire dal giorno 7 luglio 2020 è attivo il nuovo software del registro Aiuti di Stato SIAN per la catalogazione e la registrazione degli aiuti di Stato che contempla detto nuovo massimale.

Vista la propria precedente ordinanza 7 novembre 2019, n.520 «Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto provvedimento», con la quale, fra l'altro:

- è stato approvato il bando per il «Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto Provvedimento», comprensivo dei relativi allegati numerati da A.1 a A.9;
- è stata riservata per l'attuazione di detto bando la somma di € 1.148.417,65 a valere sulle risorse depositate sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a «Commissario Presidente Regione Lombardia-d.l. 74/2012», aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, capitolo 999, prevedendo l'eventuale rifinanziamento periodico dello stesso con risorse residue a conclusione dei procedimenti di cui alle ordinanze nn. 281 e 457;
- è stato incaricato il Soggetto Attuatore dell'organizzazione di dettaglio e dell'esecuzione materiale delle attività istruttorie di ammissibilità al contributo, di valutazione della spesa e di erogazione, avvalendosi anche del personale degli uffici della Struttura Commissariale, degli Organi consultivi e delle Assistenze Tecniche disponibili e già convenzionate con il Commissario.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore 5 giugno 2020, n.93 con il quale viene nominato il Nucleo di Valutazione a supporto delle attività istruttorie poste in carico al soggetto attuatore quale responsabile del procedimento, finalizzato alla valutazione dell'ammissibilità al contributo delle domande presentate a valere sull'ordinanza del Commissario delegato, 7 novembre 2019, n. 520.

Preso atto e fatti propri gli esiti dell'istruttoria formale, di merito e tecnico-economica, condotta dal Soggetto Attuatore, avvalendosi del Nucleo di Valutazione anzidetto, nelle sedute del 16 marzo e del 4 aprile 2021 e relativa al progetto presentato GeFO ID 159991040 CAR.OIL SYSTEM S.p.a..

Dato atto del fatto che, a valle della succitata istruttoria di ammissibilità al contributo il progetto GeFO ID 159991040 di CAR. OIL SYSTEM S.p.a. è stato ritenuto ammissibile al contributo, così come meglio indicato nell'allegato 1 «Progetti Ammessi al Contributo» per rispettivi dati ed importo.

Ricordato che la legge 24 dicembre 2012 n. 234 ed il successivo Regolamento di attuazione prevedono espressamente l'obbligo - per l'Amministrazione concedente - della registrazione entro 20 giorni dalla data di concessione di tutti i contributi autorizzati con notifica della Commissione Europea, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato «RNA» e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale «SIAN», pena la nullità dell'atto di concessione stesso e di aver provveduto, ai sensi del suddetto Regolamento, ad effettuare le prescritte visure propedeutiche alla concessione di aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e sul Sistema Informativo Unificato dei Servizi del Comparto Agri-

colo, Agroalimentare e Forestale (SIAN), finalizzati a verificare la concedibilità dell'agevolazione ai sensi dei vigenti Regolamenti comunitari in materia.

Considerate le visure relative agli aiuti «de minimis» e agli altri Aiuti di Stato percepiti dai beneficiari ammissibili, nonché le visure Deggendorf e la registrazione dei singoli nuovi contributi sui sistemi informativi RNA e SIAN, di cui si riportano in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i codici identificativi «Visura Aiuti De Minimis VERCOR», «Visura Aiuti VERCOR», «Visura Deggendorf VERCOR» e «Codice Univoco della Concessione».

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare l'allegato 1 «Progetti Ammessi al Contributo», parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le istanze ammesse e i relativi contributi concedibili.

Preso atto del fatto che il Soggetto Attuatore ha già provveduto, successivamente all'esito istruttorio, alla notifica dei motivi di accoglimento dell'istanza nei confronti dell'impresa beneficiaria.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto, validare e fare propri gli esiti delle istruttorie di merito e tecnico-economica, condotte dal Soggetto Attuatore avvalendosi del Nucleo di Valutazione istituito con decreto n. 93/2020, e più precisamente di quelli verbalizzati nelle sedute del 16 marzo e del 4 aprile 2021;

2. di concedere il contributo ai Soggetti beneficiari, così come meglio riportati per numero di istanza e relativi importi nell'Allegato 1 «Progetti Ammessi al Contributo», parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di imputare i contributi di cui al precedente punto 2., pari a complessivi € 23.138,50, a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 13°, del d.l. n. 83/2012 cd. «Fondo INAIL», disponibili sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a «Commissario Presidente Regione Lombardia d.l. n. 74/2012», che presenta la necessaria disponibilità di cassa, aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, capitolo 999;

4. di trasmettere il presente atto al soggetto interessato ed al Comune ove sono collocati gli interventi, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario Delegato
Attilio Fontana

— • —

Allegato 1

Progetti Ammessi al Contributo

N. Ordine	ID Progetto	Richiedente / Ragione Sociale Impresa Beneficiaria degli Aiuti	C.F. / P.IVA	Localizzazione dell'intervento	Danno Periziato Riconosciuto	Spese Ammissibili	Rimborso Assicurativo	Altri Aiuti de minimis ricevuti	Contributo Concesso	Codice CAR	Codice COR	VERCOR Visura Aiuti	VERCOR Deggendorf	VERCOR de minimis	Codice CUP
1	159991040	CAR.OIL SYSTEM S.P.A.	01786610202	GONZAGA (MN)	€ 33.055,00	€ 33.055,00	€ 0,00	€ 9.335,27	€ 23.138,50	RNA-7090	5416329	12222190	12222192	12222164	J38I21000100008
TOTALE									€ 23.138,50						